



COMUNE DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Regolamento dei Servizi funebri e cimiteriali

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I – NORME PRELIMINARI	6
Articolo 1 Oggetto – Entrata in vigore	6
Articolo 2 Competenze	6
Articolo 3 Responsabilità	6
Articolo 4 Servizi a cura e/o spese del Comune o a pagamento da parte dei privati	7
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico	7
CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	8
Articolo 6 Dichiarazione di morte	8
Articolo 7 Denuncia della causa di morte	8
Articolo 8 Denuncia di morte per cause accidentali o delittuose	8
Articolo 9 Denuncia di morte per malattie infettive	8
Articolo 10 Accertamenti necroscopici	9
Articolo 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	9
CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO .	9
Articolo 12 Termini di osservazione	9
Articolo 13 Modalità d’osservazione	9
Articolo 14 Depositi di osservazione ed obitori	10
Articolo 15 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento	10
Articolo 16 Trattamenti conservativi	10
CAPO IV – FERETRI	11
Articolo 17 Deposizione della salma nel feretro	11
Articolo 18 Verifica della chiusura del feretro	11

Articolo 19 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	11
Articolo 20 Fornitura di feretri a cura e/o spese del Comune	12
Capo V- TRASPORTI FUNEBRI	13
Articolo 21 Servizio trasporti funebri	13
Articolo 22 Espletamento del servizio	13
Articolo 23 Trasporti funebri	13
Articolo 24 Modalità del trasporto e percorso nel territorio comunale	13
Articolo 25 Trasporti funebri a cura e/o spese del Comune	14
Articolo 26 Trasporto funebre a “Classe unica”	14
Articolo 27 Responsabilità dell’impresa	15
Articolo 28 Orari dei trasporti	15
Articolo 29 Norme generali per i trasporti fuori dal territorio comunale	15
Articolo 30 Riti religiosi e onoranze speciali	15
Articolo 31 Trasferimento di salme prima del funerale	16
Articolo 32 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	16
Articolo 33 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	16
Articolo 34 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	17
Articolo 35 Trasporti all’estero o dall’estero	17
Articolo 36 Trasporto di ceneri e resti	17
Articolo 37 Vetture funebri	17
Articolo 38 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	17
TITOLO II – CIMITERI	18
CAPO I – CIMITERI	18
Articolo 39 Disposizioni generali – Vigilanza	18
Articolo 40 Aree e reparti a destinazione speciale	18
Articolo 41 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	18
Articolo 42 Ricevimento della salma presso il cimitero	19
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	20
Articolo 43 Disposizioni generali	20
Articolo 44 Piano regolatore cimiteriale	20
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	21
Articolo 45 Inumazione	21
Articolo 46 Cippo e sistemazione della sepoltura in campo comune	22
Articolo 47 Tumulazione	22
Articolo 48 Deposito provvisorio	23
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	24
Articolo 49 Esumazioni ordinarie	24
Articolo 50 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	24

Articolo 51 Esumazioni straordinarie.....	24
Articolo 52 Estumulazioni ordinarie.....	24
Articolo 53 Estumulazioni straordinarie.....	25
Articolo 54 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento – Raccolta delle ossa	25
Articolo 55 Oggetti da recuperare.....	26
Articolo 56 Disponibilità dei materiali.....	26
CAPO V – CREMAZIONE	26
Articolo 57 Crematorio.....	26
Articolo 59 Urne cinerarie.....	27
Articolo 59 – bis Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri	27
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	29
Articolo 60 Orario.....	29
Articolo 61 Disciplina dell’ingresso.....	30
Articolo 62 Divieti speciali.....	30
Articolo 62-bis Sanzioni per inosservanza dei divieti speciali.....	30
Articolo 63 Riti funebri.....	30
Articolo 64 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e sulle lapidi dei loculi in concessione trentennale.....	31
Articolo 65 Fiori e piante ornamentali.....	31
Articolo 66 Materiali ornamentali.....	31
TITOLO III – CONCESSIONI	32
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	32
Articolo 67 Tipologia delle sepolture in concessione.....	32
Articolo 68 Provvedimento concessorio – Contratto di concessione – Concessionario	32
Articolo 69 Onerosità della concessione – Pagamento.....	32
Articolo 70 Cauzione.....	33
Articolo 71 Durata delle concessioni.....	34
Articolo 72 Decorrenza della concessione.....	34
Articolo 73 Incremento Proroga della durata della concessione.....	34
Articolo 74 Rinnovo della concessione.....	35
Articolo 75 Mancata richiesta del rinnovo della concessione.....	35
Articolo 76 Rotazione di salme nei campi d’inumazione riservati, nelle tombe ipogee ed epigee e nelle cappelle perimetrali e interne.....	35
Articolo 77 Diritto d’uso della sepoltura-.....	36
Articolo 78 Immissione in sepolture intestate a comunità.....	36
Articolo 79 Opposizione al diritto di sepolcro.....	36
Articolo 80 Successione nella concessione.....	37
Articolo 81 Cenotafi e lapidi murarie.....	37

Articolo 82 Doveri e diritti generali dei concessionari	38
Articolo 83 Manutenzione	38
CAPO II – CRITERI E PROCEDURE D’ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	38
Articolo 84 Criteri generali per l’assegnazione di sepolture	38
Articolo 85 Criteri d’assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	38
Articolo 86 Concessione di loculi per traslazioni di salme	39
Articolo 87 Criteri d’assegnazione di tombe ad uno o più posti e di cappelle perimetrali costruite direttamente dal comune	40
Articolo 88 Criteri d’assegnazione di aree per la costruzione di campi riservati d’inumazione e di cappelle monumentali isolate, di tombe ipogee ed epigee e di cappelle perimetrali ed interne	40
CAPO III – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	42
Articolo 89 Scadenario delle concessioni	42
Articolo 90 Scadenza	42
Articolo 91 Revoca	42
Articolo 92 Decadenza	42
Articolo 93 Rinuncia a concessione di aree libere	43
Articolo 94 Conseguenze dell’estinzione delle concessioni	45
Articolo 95 Concessioni pregresse – Efficacia delle disposizioni di questo Regolamento	45
Articolo 96 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	45
Articolo 97 Incremento dei posti salma in manufatti realizzati in aree in concessione perenne	46
TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA	46
Articolo 98 Tipi di illuminazione	46
Articolo 99 Servizio di illuminazione elettrica	46
Articolo 100 Procedura di allacciamento	47
Articolo 101 Procedura di abbonamento	47
TITOLO V NORME TECNICHE	47
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	48
Articolo 102 Accesso al cimitero	48
Articolo 103 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	48
Articolo 104 Responsabilità – Deposito cauzionale	49
Articolo 105 Recinzione aree – Materiali di scavo	49
Articolo 106 Introduzione e deposito di materiali	49
Articolo 107 Orario di lavoro	49
Articolo 108 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	49
Articolo 109 Vigilanza e collaudo delle opere	49

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	50
Articolo 110 Funzioni - Licenza.....	50
Articolo 111 Divieti	50
Articolo 112 Sanzioni.....	50

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME PRELIMINARI

Articolo 1 Oggetto – Entrata in vigore

01) Questo Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1265/34, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con il D.P.R. n° 285/90, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:

- a) alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi,
- b) ai trasporti funebri,
- c) alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi,
- d) alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e alla loro vigilanza,
- e) alla costruzione di sepolcri privati,
- f) alla cremazione,
- g) a tutte le attività diverse connesse alla cessazione della vita e la custodia delle salme.

02) Questo Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi dell'art. 46 della Legge n° 142/90.

Articolo 2 Competenze

01) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale pubblico ufficiale, e dall'Autorità Unità Sanitaria Locale.

02) I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113, 114 del D.Lgs. N°267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S.L.

03) In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali, in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto da questo Regolamento, con il Regolamento di cui all'art. 117 del D.Lgs. n° 267/2000.

04) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 31, 112, 113, 113 bis, 114 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o, in caso di concessione, dal Foglio di norme e condizioni;

05) Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica;
- b) L'Ufficio di Stato Civile per le denunce di morte, l'autorizzazione alla sepoltura, i trasporti funebri e l'autorizzazione alla cremazione di salme;
- c) I Servizi cimiteriali, ai sensi dello Statuto, per le determinazioni, per la stipulazione degli atti di assegnazione e concessione delle sepolture, per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione di resti mortali e resti ossei;
- d) l'Ufficio dell'Edilizia privata per:
 - il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie relative a lavori e costruzioni all'interno dell'area cimiteriale;
 - la vigilanza tecnica sulla costruzione di manufatti da parte dei privati, interventi di manutenzione straordinaria e/o rifinitura delle sepolture;
 - l'aggiornamento delle planimetrie;
 - le stime delle tombe e delle cappelle tornate nella disponibilità del Comune per scadenza, decadenza o rinuncia alla concessione;
- e) Il Servizio Opere Pubbliche per la vigilanza tecnica sui manufatti costruiti direttamente dall'Amministrazione e sulla loro manutenzione;
- f) Il Personale addetto all'area cimiteriale per le opere di inumazione, esumazione, estumulazione, per l'allaccio delle luci votive, per la vigilanza sui visitatori, per le operazioni di pulizia e per le operazioni di manutenzione ordinaria più elementari.

Articolo 3 Responsabilità

01) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito,

02) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilievo penale.

Articolo 4 Servizi a cura e/o spese del Comune o a pagamento da parte dei privati

01) Sono a cura e/o spese del Comune i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla legge, e specificati in questo Regolamento.

02) I servizi funerari a cura e/o spese del Comune sono:

a) la visita necroscopica, di competenza della A.U.S.L.;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e il relativo trasporto delle salme morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, quando ricorrano le condizioni di indigenza, con le modalità previste dal successivo art. 31 (Trasferimento di salme prima del funerale) comma 01) di questo Regolamento;

d) l'uso delle celle frigorifere presso l'ospedale civile;

e) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art.1, comma 7 bis della legge 26/2001) ;

f) la cremazione nei casi di cui al punto e);

g) l'esumazione ordinaria promossa d'ufficio nei casi di cui al punto e);

h) la deposizione delle ossa in ossario comune;

i) dispersione delle ceneri in cinerario comune;

j) il feretro per l'inumazione di salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ad Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) di questo Regolamento;

03) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento, da parte dei privati o di chi li ordina, secondo le tariffe stabilite nelle tabelle allegate in calce a questo regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

04) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. N° 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere che deriva da tale atto per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

01) Preso gli uffici della Direzione del cimitero è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 ed all'art. 42 (Ricevimento delle salme presso il cimitero) comma 09) di questo Regolamento che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

02) Sono inoltre tenuti ben visibili e/o a disposizione del pubblico nell'ufficio di stato civile e negli uffici del cimitero:

a) l'orario di apertura e di chiusura;

b) copia di questo regolamento;

c) copia del Piano Regolatore dell'area cimiteriale in scala 1/500;

d) copia del Regolamento Edilizio allegato al Piano regolatore dell'area cimiteriale;

e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

f) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

g) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

CAPO II – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Articolo 6 Dichiarazione di morte

- 01) La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata più presto possibile e, in ogni caso, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
- 02) La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti, da una persona convivente col defunto o da un loro delegato e, in mancanza dei primadetti, da qualunque persona informata del decesso. Tale obbligo sussiste anche per i nati morti.
- 03) La dichiarazione, fatta con apposito modulo dell'Ufficio di Stato Civile, deve contenere i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'ufficio Stato Civile.
- 04) L' Ufficio di Stato Civile verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo.
- 05) I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo nei termini di cui sopra, a cura del Direttore o del Delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 7 Denuncia della causa di morte

- 01) Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre le 24 ore dal decesso, la denuncia della malattia ritenuta causa di morte all'Ufficio dello Stato Civile, compilando l'apposita scheda fornita gratuitamente da Comune, stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. È opportuno che tale scheda sia compilata prima della visita necroscopica poiché può fornire indicazioni utili e necessarie per la visita stessa.
- 02) Nel caso di morte senza assistenza medica, il Medico necroscopo provvede alla denuncia della presunta causa di morte.
- 03) L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati d'eseguire le autopsie disposte da Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto disposto dagli artt. 38 e 45 del D.P.R. n° 285/90.
- 04) Qualora alla persona defunta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185/64. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio della A.U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.
- 05) Il Comune provvede, entro trenta giorni dalla data del decesso, ad inviare alla A.U.S.L. competente le schede suddette che, per il loro carattere sanitario statistico, vengono da quest'ultima inviate all'Istituto Centrale di Statistica.
- 06) A cura delle A.U.S.L., presso l'ufficio di igiene pubblica, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Circ. Ministero della sanità n° 24/93, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8 Denuncia di morte per cause accidentali o delittuose

- 01) Chiunque abbia notizia di un decesso accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva d'assistenza, è tenuto a informare gli organi competenti e/o l'autorità di pubblica sicurezza, **aggiungendo tutte quelle notizie di sua conoscenza che potrebbero essere utili a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.**
- 02) Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo viene trasportato, con le dovute cautele, alla camera d'osservazione dell'ospedale civile.
- 03) Se la morte risulta accertata, il cadavere viene trasportato alla camera mortuaria dell'ospedale civile sempre che non **ci sia il sospetto di reato**, nel qual caso il corpo non deve essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. ~~La salma viene lasciata in loco coprendola con un telo.~~

Articolo 9 Denuncia di morte per malattie infettive

- 01) Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva, il medico deve informare immediatamente l'Ufficio di Stato Civile e il Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. per i

provvedimenti di disinfezione, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Articolo 10 Accertamenti necroscopici

01) Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta, salvi i ~~cas~~ **cas** ~~minori termini~~ di cui all'art. 12 (termini di osservazione) comma 2 di questo Regolamento. Essa ha per oggetto la constatazione della autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia d'eventuali sospetti di reato, l'adozione d'eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.

02) In esito alla visita, il Medico necroscopo compila l'apposito certificato.

03) Le funzioni del Medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.U.S.L.

04) Le funzioni di Medico necroscopo, per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato; sia la scheda sulla causa della morte che il certificato necroscopico vengono trasmesse all'Ufficio di Stato Civile.

05) Il Medico necroscopo che nelle visite, come anche in esito a riscontro diagnostico od autopsia, rileva indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale. In tali casi il rilascio del nullaosta al seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria.

06) Parimenti l'Ufficio di Stato Civile, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 11 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

01) Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente l'Ufficio di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla A.U.S.L.

02) L'A.U.S.L. deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto ~~mediante~~ incaricandone il medico necroscopo, ~~segnalando~~ comunicando i risultati ~~della stesso~~ degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria cui spetta il rilascio del nullaosta al seppellimento.

CAPO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 12 Termini di osservazione

01) Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, ~~congelazione~~, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

02) Detto termine può essere ridotto:

a) nel caso di morte per decapitazione o maciullamento;

b) nei casi di accertamento della morte, da parte del medico necroscopo, con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n°285 e dal D. del Ministero della Sanità n° 582/94;

c) nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione;

d) quando ricorrono speciali ragioni **igienico-sanitarie** su proposta del servizio competente della A.U.S.L. dal Servizio Igiene e Sanità **pubblica del Comune**.

03) È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accetti la morte come predetto.

Articolo 13 Modalità d'osservazione

01) Durante il periodo d'osservazione, il cadavere deve essere ~~esposto~~ in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da permettere la rilevazione delle manifestazioni prima dette, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale a ciò addetto, se in locali di osservazione di cui all'art.14 (Depositi di

osservazione ed obitori) di questo regolamento, anche con impiego, all'occorrenza di idonei mezzi elettromeccanici.

~~02) Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.~~

03) Per i deceduti a seguito di malattie infettive-diffusive il servizio competente prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 14 Depositi di osservazione ed obitori

01) Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n° 285/90 sono istituiti dal Comune presso l'Ospedale Civile di Alghero i seguenti servizi:

a) di deposito e osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote cui debba farsi esposizione al pubblico riconoscimento;

b) di obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

02) L'ammissione nei locali dell'ospedale destinati a depositi di osservazione e a obitorio è autorizzata al Dirigente dei Servizi Demografici o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.

03) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

04) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in locale separato, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

05) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R n° 185/64.

06) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 15 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

01) Salvo il nullaosta di cui all'art. 11 (Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali ossa umane) comma 02) di questo Regolamento, la chiusura del feretro e il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile di polizia mortuaria.

02) Pari autorizzazione è richiesta per i nati morti, membra, parti di cadavere ed ossa umane.

03) I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del DPR n° 285/90, sono trasportati e seppelliti nel cimitero, previo permesso dell'A.U.S.L., con le modalità indicate nel precitato articolo.

04) Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile, questo deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 16 Trattamenti conservativi

01) I trattamenti conservativi devono essere autorizzati dal Servizio Igiene e Sanità pubblica Comunale, e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della A.U.S.L.. **E' sospeso il trattamento antiputrefattivo, in attesa che la Regione Autonoma della Sardegna adotti un regolamento, prevedendone l'effettuazione solo per il**

trasporto della salma nei paesi e nelle regioni ove sia prescritto o se il medico necroscopo lo ritenga opportuno (Det. Dirigenziale ASL SS del 19/10/2010).

~~02) Il Medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l'ora in cui verrà effettuata.~~

~~03) Il Medico curante ed il Medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.~~

04) Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art.32 del DPR n° 285/90 è eseguito da personale tecnico del competente servizio della A.U.S.L., dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione.

05) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del DPR n° 285/90.

CAPO IV – FERETRI

Articolo 17 Deposizione della salma nel feretro

01) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art. 19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) di questo Regolamento.

02) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

03) La salma deve essere collocata nel feretro vestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

04) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

05) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 18 Verifica della chiusura del feretro

01) La chiusura del feretro è fatta **sotto la responsabilità dell'Impresa Funebre, che verifica la rispondenza del feretro alle prescrizioni di cui agli artt. 30, 18 e 25 del DPR 285/1990 e redige apposito verbale (Det. Dirigenziale ASL SS del 19/10/2010) la vigilanza del personale sanitario incaricato.**

02) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

03) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 19 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

01) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR n° 285/90;

- è consentito l'uso di materiale biodegradabile diverso dal legno che deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del DPR n° 285/90; è inoltre consentito l'impiego di materiale biodegradabile tipo "BARRIERA" identificato con la sigla "MATER-BI-ZIO1U" e altri tipi purché autorizzati con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

- è consentita l'inumazione di feretri di salme, estumulate ai sensi del successivo art.52 (Estumulazioni ordinarie) di questo Regolamento, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

- i feretri di salme, provenienti da altri comuni non potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, rispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR n° 285/90.

c) per trasferimento con percorso superiore a 100 Km, da Comune a Comune, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR n° 285/90 se il trasporto è per/o dall'estero.

d) per trasferimento con percorso non superiore a 100 Km per trasporti, da Comune a Comune, è sufficiente anche il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del DPR n° 285/90.

e) per cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) punti 1°, 2°, 3° e 4°, per trasporti interni al comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro 100 Km dal comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

02) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

03) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Qualora se ne ravvisasse la necessità il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. o suo delegato, ordinerà il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 o il suo rinnovo.

04) Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia accompagnata da un'apposita certificazione rilasciata dalla A.U.S.L. del comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro la salma non potrà essere destinata all'inumazione, ma dovrà essere tumulata.

05) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare, sulla parte esterna del coperchio, impresso a fuoco e ben visibile, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

06) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Qualora il feretro sia destinato alla cremazione, la targhetta con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto deve essere in materiale refrattario. In caso di salma di persona sconosciuta la piastrina conterrà solamente l'indicazione della data di morte del defunto ed eventuali dati certi.

07) È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità. Idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 20 Fornitura di feretri a cura e/o spese del Comune

01) Il Comune fornisce a sua cura e/o spese la cassa di cui all'art. 19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto) comma 01) lettere a) ed e) di questo Regolamento:

a) per salme di persone indigenti e/o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

b) per salme di persone sconosciute decedute nel territorio del comune;

c) per salme di persone che non abbiano parenti o affini sino al sesto grado che vi provvedano;

d) per salme di persone i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti.

Lo stato di indigenza, di bisogno e di disinteresse è dichiarato dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga riguardo la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati;

02) Nei casi previsti al comma 01), lettere a b c d. del presente articolo, qualora, dall'accertamento successivo, risulti lo stato di non indigenza dei familiari o affini del defunto sino al sesto grado,

resta salvo il diritto di rivalsa, delle spese sostenute per la fornitura del feretro, sugli eventuali beni del defunto o dei suddetti.

03) Le norme degli articoli precedenti si applicano anche alla fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetture per l'inumazione o la cremazione di feti o parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

04) L'affidamento della fornitura a cura e spese del Comune avverrà con il sistema dell'offerta economicamente più bassa fra le agenzie funebri operanti sul territorio ed in regola con le disposizioni di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Capo V- TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 21 Servizio trasporti funebri

01) Il servizio di trasporto funebre nella città di Alghero è liberalizzato e non è svolto dal Comune sotto forma di privata. Il trasporto delle salme quindi è svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 22.

02) L'autorizzazione al trasporto e sepoltura viene rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile. **E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.**

03) Qualora il trasporto e la sepoltura vengano autorizzati da un altro Comune o altro stato, la verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti fissi sarà effettuata dal servizio cimiteriale.

Articolo 22 Espletamento del servizio

Qualsiasi Impresa Funebre potrà effettuare trasporti sul territorio comunale, purché in possesso della seguente documentazione:

1. certificato d'iscrizione alla Camera di commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è iscritta, da depositarsi in originale solo la prima volta;
2. dichiarazione di assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a proprio carico;
3. documento unico di regolarità contributiva;
4. documentazione in regola con le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; (Legge 68/2008);
5. disponibilità di un carro funebre abilitato con certificato rilasciato dall'AUSL (art. 20 del D.P.R. 285/90) da depositarsi in fotocopia;
6. Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. n° 773/31.
7. copia carta di circolazione del/dei veicolo/i adibito/i al trasporto funebre.

I documenti dovranno essere rinnovati alla loro scadenza naturale.

La documentazione, prodotta anche sotto forma di autocertificazione, deve essere depositata presso il servizio che autorizza il trasporto.

La documentazione di cui sopra non è necessaria per il trasporto di salme provenienti da altro Comune e per il trasporto di salme di militari effettuato con mezzi propri dell'Amministrazione militare, per il trasporto di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, resti mortali e urne cinerarie.

Articolo 23 Trasporti funebri

01) Nel territorio del Comune i trasporti funebri vengono effettuati da Imprese funebri aventi i requisiti di cui all'art. 22 (Espletamento del servizio) di questo Regolamento.

02) Il trasporto, salvo i casi di cui all'articolo successivo, deve essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto tramite ditte di onoranze funebri autorizzate come al comma 01) del presente articolo.

03) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi osservando però tutte le disposizioni contenute in questo Regolamento.

Articolo 24 Modalità del trasporto e percorso nel territorio comunale

01) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati, dal Dirigente dei Servizi Demografici, con propria determinazione, sentito il Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

02) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Pubblica Sicurezza, comprende:

a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;

b) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile;

c) il proseguimento sino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

03) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente dei Servizi Demografici.

04) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, siano di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

05) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Dirigente dei Servizi Demografici prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

06) Il feretro è preso in consegna dal personale della Ditta di onoranze funebri incaricata e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione. Il personale della ditta incaricata al trasporto, una volta giunto al cimitero, scaricherà il feretro dall'autovettura e lo consegnerà congiuntamente ai documenti al personale incaricato presso il cimitero.

07) Chi riceve il feretro compila il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore.

08) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Dirigente dei Servizi Demografici e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 25 Trasporti funebri a cura e/o spese del Comune

01) I trasporti al cimitero delle salme di cui all'art. 20 (Fornitura di feretri a cura e/o spese del Comune) comma 01) lettere a) b) c) d) di questo Regolamento, avvengono a cura e spese del comune nella forma ordinaria più semplice con le modalità di cui al comma 1) 2) e 4) del medesimo articolo.

02) Le Ditte incaricate del servizio di trasporti per conto del Comune, sono obbligate anche ad effettuare il servizio dietro convocazione dell'Autorità Giudiziaria, di polizia ecc., recandosi con l'auto funebre, munita di apposito feretro e dell'attrezzatura necessaria, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo in cui si trova la salma o le salme il cui decesso è avvenuto per suicidio, omicidio o disgrazia, per prelevarle e portarle nell'obitorio dell'Ospedale Civile di Alghero o in altro luogo, secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità.

03) La Ditta convocata dovrà avvertire il necroforo comunale prima di recarsi sul posto.

Articolo 26 Trasporto funebre a "Classe unica"

01) Le ditte autorizzate ad effettuare il trasporto di salme sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 25 sono obbligate ad effettuare, in particolare i seguenti servizi:

a) trasporto della salma con apposita autovettura decorosa rispondente alle norme del D.P.R. 285/90 e dell'art. 22 di questo regolamento.

b) n. 4 necrofori di cui uno addetto alla guida dell'auto funebre aventi divise in stoffa scura, e impermeabili in caso di pioggia;

c) feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti, rispondente alle caratteristiche minime previste all'art. 19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) di questo Regolamento, completo di maniglioni, piastrina di riconoscimento e crocifisso, ove richiesto.

02) Qualora la ditta non disponga di feretri di cui ai commi precedenti, è obbligata a fornirne altri di maggior pregio senza maggiorazioni di prezzo.

Articolo 27 Responsabilità dell'impresa

01) Le imprese abilitate a effettuare il servizio di trasporto salme sostengono direttamente i costi del servizio di loro competenza e assumono a proprio carico tutte le responsabilità civili inerenti per danni causati a persone e cose.

02) Esse devono essere assicurate per responsabilità civile per una congrua somma sufficiente a garantire l'eventuale rimborso di danni causati a terzi.

Articolo 28 Orari dei trasporti

01) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite, con ordinanza, dal Dirigente dei Servizi Demografici, in accordo con il Dirigente dei Servizi Cimiteriali; con lo stesso provvedimento, disciplina le modalità integrative a questo Regolamento, i percorsi consentiti e stabilisce i giorni nei quali non possono essere effettuati servizi funebri.

02) I congiunti del defunto, o chi per essi, sono tenuti a richiedere alla polizia municipale il nullaosta per lo stazionamento sulla pubblica via e per il trasporto della salma nell'ora e nel giorno in cui intendono effettuare il funerale.

03) Il nullaosta di cui al comma precedente deve essere consegnato all'Ufficio di Stato Civile che rilascia l'autorizzazione al funerale unitamente al permesso di seppellimento. Se necessario, nell'autorizzazione deve essere specificato, oltre l'ora e il giorno del funerale, anche il percorso da seguire secondo le eventuali indicazioni fornite dalla polizia municipale in sede di rilascio del precitato nullaosta.

04) Il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto devono essere esibiti al personale incaricato presso il cimitero che provvederà agli adempimenti di rito solo dopo averne presa visione.

05) I carri per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 10 minuti prima dell'ora fissata.

06) I trasporti a pagamento hanno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono effettuati nelle prime ore del mattino.

Articolo 29 Norme generali per i trasporti fuori dal territorio comunale

01) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) di questo Regolamento; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compreso, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, **si osservano le disposizioni di cui all'art. 16 (trattamenti conservativi) alla salma e da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n° 285/90 salvo sia stata imbalsamata.**

02) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero; chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna redatto in duplice copia una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

03) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave e per aereo i documenti sopradetti devono restare in consegna al vettore.

04) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 30 Riti religiosi e onoranze speciali

01) I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, e gli officianti di onoranze speciali, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali contenute in questo Regolamento.

02) La salma può sostare in chiesa, negli altri luoghi di culto e nei luoghi scelti per onoranze speciali, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia funebre.

Articolo 31 Trasferimento di salme prima del funerale

01) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, in modo che sia impedita la vista dall'esterno, con appositi mezzi, aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

02) Se la salma non si trova nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto ecc, il Dirigente dei Servizi Demografici, previa richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro deve essere trasferito, senza corteo, poco prima dell'ora fissata. Di norma la salma deve restare nel carro funebre. Eccezionalmente il Dirigente dei Servizi Demografici, sentito il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica della A.U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o al luogo di speciali onoranze.

03) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego di mezzi aventi le caratteristiche di cui al primo comma di questo articolo.

Articolo 32 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

01) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della A.U.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo qualora ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

02) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato all'obitorio, di cui all'art. 14 (Depositi di osservazione ed obitori) di questo Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

03) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

04) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 33 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

01) Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato, a seguito di domanda degli interessati, dall'ufficio di Stato Civile secondo le prescrizioni stabilite negli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 285/90, ad eccezione:

a) dei prodotti abortivi, di cui all'art. 15 (Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento) comma 03) di questo Regolamento, per i quali il trasporto è autorizzato dal Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. competente;

b) nei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dall'Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato.

02) Nei casi di cui alla lettera a) del comma precedente, il trasporto avviene a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita l'utilizzazione delle normali casse di legno purché i resti vengano racchiusi in un contenitore flessibile in plastica biodegradabile.

03) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile; nel caso di trasporto successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

4) Il decreto di autorizzazione è comunicato al Dirigente dei Servizi Cimiteriali del comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

05) Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 17 (Deposito della salma nel feretro) di questo Regolamento.

06) Le salme provenienti da altro comune o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione dell'ufficio di Stato Civile del luogo dove è avvenuto il decesso. Di norma, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle

caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.19 (Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) di questo Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Eccezionalmente le onoranze funebri possono partire dalla casa d'abitazione, o da altro luogo indicato dai familiari, ove il feretro, previa autorizzazione scritta del servizio competente della A.U.S.L., può restare prima dell'inizio del funerale.

07) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dall'ufficio di Stato Civile osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n° 285/90.

08) Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica autorizzazione dall'ufficio di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 34 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

01) Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero comunale di cui al Capo XXI del D.P.R: n° 285/90, è autorizzato dal Dirigente dei Servizi **Cimiteriali Demografici** con autorizzazione a seguito di domanda degli interessati al Dirigente dei Servizi Cimiteriali, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. n° 285/90.

Articolo 35 Trasporti all'estero o dall'estero

01) Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. n° 1379/37, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n° 285/90 nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i motivi di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Articolo 36 Trasporto di ceneri e resti

01) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali del Comune in cui sono stati esumati o estumulati.

02) Le misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.

03) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti rispettivamente in una cassetta di zinco o feretro di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.66, con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

04) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59 (Urne cinerarie) di questo Regolamento.

05) Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche non riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

Articolo 37 Vetture funebri

01) Le autovetture, destinate al trasporto di salme su strada, devono essere interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

02) Dette autovetture possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dal Servizio d'Igiene della A.U.S.L. competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

03) Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità deve essere conservato sulla autovettura in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 38 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

01) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicati in aree, con destinazione non residenziale. Tali locali, da ubicarsi preferibilmente in edifici a un solo piano, devono essere attrezzati anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione dei mezzi stessi.

02) L' idoneità dei locali e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L., salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

03) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta possono sostare esclusivamente all' interno del Cimitero.

04) Le salme in arrivo all' aeroporto, ai porti e alle stazioni ferroviarie, devono sostarvi sino all' orario di apertura dei Servizi Cimiteriali Comunali.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Articolo 39 Disposizioni generali – Vigilanza

01) Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1265/34 il Comune provvede al servizio di seppellimento ~~con~~ **presso** il Cimitero Comunale.

02) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n° 285/90.

03) L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

04) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 114 della L. n° 267/2000.

05) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, competono esclusivamente al personale addetto al cimitero.

06) Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n° 285/90 competono esclusivamente al personale addetto del cimitero.

07) Per "operazioni di tumulazione e estumulazione" si intendono le sole operazioni di collocamento ed estrazione dei feretri dai manufatti, escludendo le opere murarie relative che possono essere effettuate da Imprese incaricate dai privati o da operai comunali.

08) Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali esercita l' ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi della ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

~~Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.U.S.L. controlla il funzionamento di cimiteri e propone al Dirigente dei Servizi Cimiteriali i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.~~

Articolo 40 Aree e reparti a destinazione speciale

01) All' interno del cimitero è possibile prevedere aree con destinazione speciale, individuate dal Comune su richiesta degli interessati, destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

02) La corresponsione del canone per la concessione in uso dell' area, secondo la tariffa vigente e le spese maggiori, per le opere necessarie per tali aree e per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico dei richiedenti.

03) Il Consiglio Comunale può:

a) individuare aree destinate al seppellimento di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti;

b) istituire, in via eccezionale, aree speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, epidemie ecc. ...

04) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta dell' interessato o dei familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

05) I nati morti, per i quali non è necessario compilare l' atto di nascita, e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione, sono accolti in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata salvo specifica richiesta di cremazione da parte dei familiari.

Articolo 41 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

01) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri, di persone decedute:

- nel territorio del Comune di Alghero;
- ovunque e che avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di Alghero;
- ovunque e che avevano avuto, almeno per un decennio in vita, la residenza nel Comune di Alghero;
- native o residenti nel comune di Alghero durante il quinquennio antecedente alla data di decesso;
- che avevano il coniuge **o la parte dell'unione civile** o un unico e solo familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, residente nel Comune di Alghero;
- il cui coniuge **o la parte dell'unione civile** o l'unico e solo familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, abbia preso la residenza nel Comune di Alghero successivamente al decesso;
- native ma residenti in altro Comune con cambio di residenza avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo;
- residenti all'estero ma iscritte in vita all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Alghero e coniugi ancorché non iscritti A.I.R.E.;
- deceduti e residenti in altro comune ma aventi il coniuge **o la parte dell'unione civile**, l'ascendente o il discendente in linea retta in primo grado inumato o tumulato nel cimitero di Alghero;
- feti o nati morti di madre residente nel Comune di Alghero;

02) I resti mortali e le ceneri di persone che abbiano espresso in vita la volontà di essere sepolte nel cimitero del Comune di Alghero sono ricevuti e seppelliti indipendentemente dalla residenza e dal luogo della nascita e della morte. Tale volontà deve essere comunicata, sotto forma di dichiarazione personale, al Dirigente dei Servizi Cimiteriali, dal coniuge **o dalla parte dell'unione civile** o da un familiare in vita, ascendente o discendente diretto entro il secondo grado o collaterali, comunque residenti nel Comune di Alghero.

03) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della nascita e della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone che, a norma dell'art. 77 (Diritto di sepolcro) di questo Regolamento comma 01) e 02), hanno diritto di sepoltura in tombe, cappelle e campi riservati d'inumazione.

04) Nei reparti speciali, possono essere sepolte, previo consenso del coniuge **o della parte dell'unione civile**, se in vita, o del parente/i più prossimi entro il 2° grado, le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 40 (Aree e reparti a destinazione speciale) comma 3) punto a) di questo regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte altrove.

Articolo 42 Ricevimento della salma presso il cimitero

1) Il Custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento, verifica e conserva, presso gli uffici cimiteriali, le autorizzazioni e i documenti prescritti dalla Legge e da questo Regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2) Per il servizio di ricevimento di cui al comma precedente non è dovuto alcun corrispettivo.

3) Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi in tutto o in parte di regolare documentazione, li avvia al deposito nella camera mortuaria presso il cimitero e ne dà comunicazione agli organi competenti.

4) Qualora il feretro per ragioni non dipendenti dall'organizzazione cimiteriale, debba sostare in deposito nella camera mortuaria in attesa di celebrazione di esequie o in attesa di cremazione o sepoltura, è dovuto il corrispettivo fissato nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 1, per ogni giorno in più rispetto a quelli previsti al comma 06) lettera a) e b) di questo articolo.

5) Per soste **di feretri e ceneri in camera mortuaria** dipendenti dall'organizzazione cimiteriale o ordinate dall'Autorità Giudiziaria non è dovuto alcun corrispettivo, **salva la disciplina del deposito provvisorio di cui all'art. 48 del presente Regolamento.**

6) La durata del periodo di deposito è regolata dal tipo di feretro in cui è contenuta la salma:

- a. per feretri con le caratteristiche di cui all'art.19 (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) comma 01) lettere a., d. ed e., non può superare i 2 giorni;

b. per feretri con le caratteristiche di cui all'art.19 (feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti) comma 01) lettere b. e c. e comma 02) non può superare i 7 giorni.

7) Trascorsi i termini suddetti, le salme contenute in feretri di cui al precedente comma, lettera a), vengono inumate; quelle contenute in feretri di cui al precedente comma, lettera b), vengono provvisoriamente tumulate nei loculi al quinto livello salvo che, previa diffida del Dirigente dei Servizi Cimiteriali ai familiari dei defunti, essi non dichiarino per iscritto di voler provvedere altrimenti entro i successivi 15 giorni.

8) Il Responsabile del servizio di custodia iscrive giornalmente, su apposito registro in doppia copia, vidimate dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali:

a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, l'età, il luogo e la data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dell'atto di autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 15 (Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento) comma 01) di questo Regolamento, l'anno il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo, ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

b. le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, l'età, il luogo e la data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura suddetto, l'anno, il giorno, l'ora e l'indicazione del sito in cui sono state deposte il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

c. le generalità, come sopra, delle salme cremate al di fuori del Comune di Alghero indicando il luogo del deposito delle ceneri nel cimitero;

d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o ceneri.

9) I registri sopradetti possono essere tenuti anche con sistemi informatici. In tal caso devono essere stampati con scadenza mensile, in doppia copia su supporto cartaceo, vidimati dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali e numerati progressivamente con le usuali procedure vigenti per gli atti di contabilità.

10) I suddetti registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

11) Ogni fine d'anno, una copia cartacea completa in ogni sua parte deve essere consegnata all'archivio comunale insieme al supporto magnetico con l'indicazione del tracciato dei records, qualora esso sia stato tenuto con sistemi informatici, la seconda copia deve rimanere presso gli uffici del cimitero.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 43 Disposizioni generali

01) Ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 285/90, il cimitero comunale deve avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Capo XIV dello stesso D.P.R.

02) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero deve avere aree e manufatti riservati a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n°285/90.

03) Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera. Le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto i vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n° 285/90 dal successivo art. 44 (Piano regolatore cimiteriale) di questo Regolamento.

Articolo 44 Piano regolatore cimiteriale

01) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il P.R.C. dell'area cimiteriale complessiva (Capo X artt. 54 e seguenti del D.P.R. n° 285/90 e **Circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/06/1993**) costituita dall'area espropriata nel 1928, da quella occupata nel 1937, da quella espropriata nel 2002 e da quella restante, prevista nel piano Regolatore dell'area d'ampliamento.

02) Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi A.U.S.L. ai sensi dell'art. 139 della Legge n° 267/2002.

03) Il Dirigente dei servizi cimiteriali deve accertare che il P.R.C. tenga conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezione, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie per cassette di resti ossei o per urne cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

04) Il P.R.C. individua spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi per fosse comuni d'inumazione;
- b) campi per fosse private d'inumazione;
- c) campi per tombe a terra o a sarcofago fuori terra, a tumulazione individuale, ad uno o più posti salma;
- d) campi per cappelle private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività, a quattro o più posti salma;
- e) campi per loculi, a tumulazione individuale, ad uno o due piani fuori terra, ciascuno con tre, quattro e cinque livelli di sepulture;
- f) nicchie per resti e per urne cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;

i) area di dispersione ceneri.

05) La delimitazione degli spazi e delle sepulture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n° 285/90.

06) Le caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi e di rifinitura marmoree, devono essere dettagliatamente definite dal Regolamento Edilizio allegato al P.R.C.

07) Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

08) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepulture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 45 Inumazione

01) Per inumazioni si intendono le sepulture nella nuda terra.

02) Le sepulture per inumazione si distinguono in sepulture in campo comune e sepulture in campi riservati, entrambi in concessione.

03) Le sepulture per inumazione in campo comune hanno durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa, previo pagamento del canone di concessione fissato nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 1.

04) Il servizio di inumazione in campo comune è a carico dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis della L. 26/2001 unicamente nel caso di salma di persona indigente e/o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia, da parte della famiglia, disinteresse dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, come disciplinato dall'art. 04 (Servizi a cura e/o spese del Comune o a pagamento da parte dei privati), comma 02) lettera e), dall'art. 20 (Fornitura di feretri a cura e/o spese del Comune), comma 01) lettere a), b), c), d), di questo Regolamento.

05) Le sepolture per inumazione in campo comune devono essere effettuate nel campo e nella fila in uso al momento della richiesta o dell'assegnazione d'ufficio e ordine progressivo.

06) Le sepolture per le inumazioni in campi riservati in concessione hanno durata minima di quindici anni dal giorno del seppellimento e vengono effettuate in aree riservate assegnate secondo le norme del Titolo III (Concessione) di questo Regolamento.

07) Per il trasporto funebre fino alla fossa è d'obbligo l'impiego della cassa di legno; è consentito l'impiego di materiale biodegradabile; diverso dal legno, di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 285/90.

Articolo 46 Cippo e sistemazione della sepoltura in campo comune Area cimiteriale esistente al 2003

01) Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione scelta dai privati a norma del successivo comma 02), da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune ai piedi della fossa, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

02) A richiesta dei privati previo pagamento del corrispettivo indicato nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 1, su ogni fossa in campo comune è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dal Dirigente del *Servizio Edilizia Privata*, delle sistemazioni previste dal Regolamento Edilizio allegato al P.R.C. 03) La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle sistemazioni realizzate in corrispondenza delle fosse d'inumazione, sono a carico interamente dei richiedenti o dei loro aventi causa.

04) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 69 del D.P.R. n° 285/90.

Area d'espansione cimiteriale

05) Nei campi comuni d'inumazione viene realizzato dal Comune un cippo ogni due fosse sul quale, a cura e spese dei concessionari, verranno montate due lapidi, una per ogni fossa di forma, materiali e dimensioni normate dal Regolamento Edilizio allegato al P.R.C.;

il cippo deve essere costruito con materiale resistente agli agenti atmosferici e su di esso viene apposto il numero progressivo di ogni fossa.

06) Sulla lapide saranno apposti, sempre a cura e spese dei familiari, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

07) Qualora i familiari del defunto non procedano come ai precedenti commi 06) e 07), sul cippo sarà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

08) È esclusa qualsiasi sistemazione dell'area delle fosse a cura dei privati.

09) È cura ed onere del Comune sistemare a verde l'area di ogni campo dopo il suo completamento.

Articolo 47 Tumulazione

01) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

02) Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree libere destinate a sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III di questo Regolamento.

03) A far tempo dalla esecutività di questo Regolamento, - ogni nuovo manufatto per sepoltura di salme a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure interne libere: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75 + 0,80. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90.

- ogni nuovo manufatto per la deposizione di resti o ceneri deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione delle cassette o delle urne, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure interne libere: m. 0,70, altezza m. 0,30 e larghezza m. 0,30.

04) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n°285/90.

05) A rifinitura del fronte dei blocchi di loculi in concessione trentennale è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di lastre marmoree di spessore e con le modalità di fissaggio previste dal Regolamento Edilizio allegato al P.R.C.

Articolo 48 Deposito provvisorio

01) A richiesta dei familiari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculi esclusivamente al quinto e, in subordine, al quarto livello di sepoltura, previo pagamento del canone stabilito nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 c6 e c7.

02) La tumulazione provvisoria in loculi ai livelli prima detti è ammessa:

a) per salme i cui familiari hanno ottenuto la concessione di un'area per costruirvi una cappella interna, una cappella perimetrale, una tomba ipogea o epigea, a tumulazione individuale o un campo riservato d'inumazione, fino al loro collaudo; in questo caso la durata del deposito provvisorio non può essere superiore ai due anni dalla data di concessione dell'area;

b) per salme i cui familiari hanno ottenuto la concessione di sepoltura in manufatti che l'Amministrazione abbia costruito o intenda costruire direttamente (blocchi di loculi, campi d'inumazione riservati, tombe ipogee e/o epigee, cappelle perimetrali e/o interne), non ancora ultimate o in corso di progettazione; in questo caso la durata del deposito provvisorio può essere uguale al tempo per l'esecuzione delle opere prima dette e non può andare oltre i sei mesi dalla data del perfezionamento della concessione definitiva e/o della consegna del manufatto ai richiedenti;

c) per salme i cui familiari devono effettuare lavori di ripristino di sepolture private in cappelle o tombe epigee o ipogee. In questi casi la durata del deposito provvisorio non può essere superiore ai sei mesi.

d) Per salme in attesa del rilascio del nullaosta alla cremazione ai sensi dello art. 58 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione) di questo Regolamento e per salme che s'intendono trasferire in altri cimiteri. In questi casi la durata del deposito provvisorio non può essere superiore ai sei mesi.

e) Qualora si verificano i casi previsti all'art. 79 (Opposizione al diritto di sepolcro) comma 01) di questo Regolamento. In questi casi la durata del deposito provvisorio è indeterminata sino a tre mesi dopo la definizione della controversia,

f) per salme che devono essere tumulate in tomba in concessione ove sia necessario effettuare riduzione di resti di salme già tumulate. In questi casi la durata del deposito provvisorio non può essere superiore ai due anni.

03) Il deposito provvisorio è tassativamente escluso quando vi sia ancora disponibilità di altre opere del Comune simili a quelle richieste e sino a completo esaurimento delle stesse.

04) Il canone di utilizzo, fissato nella tabella A allegata a questo Regolamento punto 2 c6 e c7 è calcolato in semestri, con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.

05) Nei casi previsti alle lettere a. e c. del comma 02) precedente, i richiedenti devono versare anticipatamente nelle casse del Comune il canone di utilizzo della tumulazione provvisoria relativo alla durata massima del deposito provvisorio. Eventuali proroghe ottenute dall'Ufficio tecnico dell'Edilizia, per il compimento dei lavori, possono incrementare la durata della tumulazione provvisoria di soli sei mesi previo versamento anticipato del canone di utilizzo maggiorato del 50%.

06) Nei casi previsti alle lettere b. ed e. del comma 02) precedente i richiedenti devono versare anticipatamente nelle casse del Comune il canone di utilizzo della tumulazione provvisoria relativo al primo semestre con l'obbligo del versamento, sempre anticipato, alla scadenza di ogni semestre, dei successivi canoni semestrali sino alla consegna del manufatto da parte del Comune o alla risoluzione della controversia.

07) Eventuali canoni insoluti devono essere riscossi all'atto della estumulazione straordinaria e gravati di una mora pari al 50% delle somme dovute.

08) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto in regola con l'imposta di bollo, sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso gli uffici cimiteriali.

9) E' consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di lastre marmoree di spessore e con le modalità di fissaggio previste nell'Allegato S del Regolamento edilizio del P.R.C. Al termine

del deposito provvisorio i materiali e le opere eventualmente installate seguiranno quanto disposto all'art. 56 (Disponibilità dei materiali) di questo Regolamento.

10) Scaduto il termine previsto in concessione senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, la concessione da provvisoria diviene definitiva nel posto già occupato con relativo obbligo del pagamento del canone stabilito in tariffa per semestri di tumulazione provvisoria e della concessione trentennale che parte dal giorno della scadenza della tumulazione provvisoria.

11) È consentita, con modalità analoghe, negli ultimi due livelli delle nicchie, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 49 Esumazioni ordinarie

01) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è di 10 anni pari a quello fissato dall'art. 82 D.P.R. n° 285/90. Lo stesso periodo d'inumazione in campo comune si osserva per le salme che per qualsiasi ragione vengano estumulate da sepoltura in muratura dopo il primo decennio.

02) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile escludere i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

03) Le esumazioni ordinarie dai campi comuni sono regolate dal Dirigente dei Servizi cimiteriali con propria ordinanza.

04) È compito dell'incaricato dal Dirigente dei Servizi cimiteriali, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

05) È consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo d'inumazione decennale.

Articolo 50 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

01) Annualmente il Dirigente dei Servizi cimiteriali fa individuare i comparti dei campi comunali d'inumazione nei quali è possibile effettuare le operazioni d'esumazione e cura la stesura di tabulati con l'elenco delle salme presenti negli stessi.

02) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali da affiggere all'albo cimiteriale e con cartelli da esporre nei campi interessati almeno tre mesi prima della loro effettuazione.

03) È consentita, su richiesta degli aventi diritto e previo pagamento di quanto previsto nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 16, l'esumazione ordinaria di salma dai campi comuni, anche prima che la fila o il campo in cui essa è sepolta non siano stati individuati per le operazioni massive d'esumazione.

Articolo 51 Esumazioni straordinarie

01) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, solamente per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

02) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato che impartisce le opportune disposizioni di carattere sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 52 Estumulazioni ordinarie

01) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato (nei loculi) o dopo una permanenza nel tumulo (nelle tombe o cappelle) non inferiore ai trent'anni o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata.

02) Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, fatta eccezione nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

03) Entro il mese di ottobre di ogni anno il Dirigente dei Servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni a tempo determinato nei loculi per l'anno successivo.

Tale elenco deve essere esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e presso l'albo pretorio comunale per tutto l'anno successivo.

Inoltre, a cura del Responsabile degli uffici cimiteriali, per la durata di un anno, su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso l'avviso relativo.

04) Le estumulazioni ordinarie dai loculi sono regolate dal Dirigente dei Servizi cimiteriali con proprio provvedimento. In attesa di operazioni massive delle estumulazioni ordinarie, possono essere autorizzate, previa istanza dell'interessato/i, singole operazioni per salme contenute in loculo non rinnovati. Le opere murarie relative a dette operazioni sono eseguite a cura e spese del richiedente. Nel caso in cui non possa procedersi alla riduzione della salma la concessione potrà essere prorogata per ulteriori 10 anni o 30 anni previo pagamento della corrispondente tariffa. La nuova concessione decorre dalla data della precedente scadenza.

05) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti ossei individuati secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 3) di questo Regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco, previa domanda degli aventi diritto e fornitura della cassetta, da destinare a nicchie per resti, loculi o tombe in concessione.

06) Se il cadavere estumulato dai loculi, a seguito di operazioni massive, non è in condizioni di completa mineralizzazione, salvo che diversamente non disponga un'eventuale richiesta del Concessionario, (richiesta di proroga decennale o rinnovo trentennale) esso è avviato, all'inumazione in fossa del campo comune di mineralizzazione dopo l'apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni ai sensi del D.P.R. n° 285/90.

7) A richiesta degli interessati, all'atto dell'estumulazione dal loculo, il Dirigente del servizio Cimiteriale, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nel tumulo in sepolture private, tombe ipogee o epigee e cappelle, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si può procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

08) Nell'eventualità di comprovata insufficienza di fosse in campo comune di mineralizzazione, il Dirigente dei Servizi cimiteriali autorizza la cremazione di resti mortali secondo le procedure previste dall'art. 58 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione) di questo Regolamento o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di specifico avviso.

Articolo 53 Estumulazioni straordinarie

01) Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione:

a) in qualsiasi mese dell'anno e trascorso qualsiasi tempo dalla tumulazione su richiesta dell'Autorità giudiziaria per motivi di giustizia oppure per traslazione di feretri in altra sepoltura a tumulazione per motivi d'ufficio **o in altro tumulo della medesima sepoltura**;

b) in qualunque mese dell'anno, fatta eccezione nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, su richiesta degli aventi titolo, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione in loculo in concessione, in tumulo in sepolcro privato o per il suo trasporto in altro cimitero.

02) Le estumulazioni straordinarie per la traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali, rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della A.U.S.L. che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento dello stesso in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta Autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro ne può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso a spese dei richiedenti.

03) I titolari di concessioni di sepolture private che chiedono l'estumulazione straordinaria della salma di un loro congiunto da un loculo in concessione trentennale, in data anteriore alla scadenza della concessione della stessa, per il suo trasferimento nella sepoltura privata in tomba o cappella, hanno diritto al solo rimborso di una quota parte del corrispettivo a suo tempo pagato calcolata in proporzione al periodo di mancato utilizzo dello stesso. Ogni periodo inferiore ad un anno viene considerato un anno intero.

Articolo 54 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento – Raccolta delle ossa

01) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tabella B allegata a questo Regolamento al punto 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e 24. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. n° 2074/1865 e successive modificazioni.

02) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente esclusivamente:

a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di bisogno e di disinteresse è dichiarato dal Responsabile dei Servizi sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga riguardo la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati;

b) per salme di persone che non abbiano parenti o affini sino al sesto grado che provvedano;

03) Se, allo scadere di concessioni di fosse decennali o loculi trentennali, non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi vengono raccolti in contenitori individuali e depositi nell'ossario comune e, per i successivi sei mesi, devono essere messi a disposizione di eventuali aventi diritto. Nel caso di richiesta di resti è dovuto quanto fissato nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 18.

04) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in loculo trentennale o sepoltura privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento delle somme indicate nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 10,11, 12, 13, 14, e15.

Articolo 55 Oggetti da recuperare

01) Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

02) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio del cimitero di polizia mortuaria.

03) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente dei Servizi cimiteriali che li deve tenere a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, possono essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Articolo 56 Disponibilità dei materiali

01) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, nei loculi, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

02) Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

03) Su richiesta degli aventi diritto, il Dirigente dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

04) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

05) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

06) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 57 Crematorio

01) Nelle more della costruzione di un proprio impianto di cremazione secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. n° 285/90, il Comune per procedere all'eventuale cremazione di salme:

a) di persone indigenti e/o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza, di bisogno e di disinteresse è dichiarato dal Responsabile

dei Servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga riguardo la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati;

b) di persone sconosciute decedute nel territorio del comune;

c) di ossa o resti;

si avvale dell'impianto funzionante più vicino e/o più funzionale.

Articolo 58 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

01) L'autorizzazione di cui all'art.79, comma 1., del D.P.R. n° 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nel suddetto comma.

02) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o **dalla parte dell'unione civile** o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio di Stato Civile.

Articolo 59 Urne cinerarie

01) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

02) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

03) A richiesta degli interessati e previo pagamento del corrispettivo previsto nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 b1, b2 e b3, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in loculo o in sepoltura privata o la dispersione nel cinerario comune quando realizzato.

04) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie costruite direttamente dal Comune e date in concessione ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. n° 285/90, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Per la concessione delle urne cinerarie prima dette si applicano le tariffe fissate nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 b1, b2 e b3.

05) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune quando realizzato.

Articolo 59 – bis Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Il presente articolo detta le disposizioni attuative relative alla dispersione e l'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e nella Legge Regionale del 22 Febbraio 2012 n. 4. (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri).

2. Le disposizioni attuative qui stabilite sono adottate nelle more della emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria.

A) CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1)- preventiva acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2)- acquisizione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari affinché venga disposta la cremazione, attraverso una delle seguenti modalità:

2a - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2b - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del

defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
2c - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o della parte dell'unione civile o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;

2d - volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

B) AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. È consentito l'affidamento delle ceneri funerarie ad uno dei soggetti interessati di cui all'art. 3 comma 01), lett. b, punto 3, primo capoverso, della legge n. 130 del 2001, a condizione che l'affidatario sia persona residente nel Comune di Alghero; ovvero, nel rispetto della volontà del defunto, alla condizione che il soggetto affidatario sia persona, o ente o associazione liberamente scelta dal defunto o da chi può manifestarne la volontà espressa in vita;
2. La richiesta di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, prodotta anche contestualmente a quella di cui all'art. 3 comma 03), della legge n. 130/2001 deve essere presentata da uno dei soggetti di seguito specificati:
 - 2a - soggetto individuato in vita dal defunto attraverso apposito atto di notorietà o dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente;
 - 2b - in assenza dell'atto di cui al precedente comma, il coniuge e/o i figli del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
 - 2c - L'autorizzazione può riguardare urne precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
- 3- Nell'istanza finalizzata all'ottenimento della autorizzazione devono essere necessariamente indicati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - c. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - d. il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - e. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - g. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - h. l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza.

C) DISPERSIONE DELLE CENERI FUNERARIE

La scelta della destinazione delle proprie spoglie mortali costituisce espressione di un diritto personalissimo, quale il diritto di sepolcro, che deve essere rigorosamente suffragata da una manifestazione di volontà in forma scritta dell'estinto. Per tale ragione:

01) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso alle seguenti condizioni:

a) acquisizione della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti forme:

- 1. disposizione testamentaria;**
- 2. dichiarazione autografa, da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile;**
- 3. dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti la volontà che le proprie ceneri vengano disperse;**

b) la dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private secondo le norme di principio dettate dalle normative statali e regionali:

- La dispersione in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non costituisce, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro;**
- La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii. (Nuovo codice della strada);**
- La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.**

02) Restano comunque escluse le aree soggette a campionamenti per l'idoneità della balneazione; le aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici; tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.

Nel periodo dell'anno interessato dal maggiore flusso turistico per il Comune di Alghero, dal 1° giugno al 30 settembre è sospeso il rilascio delle autorizzazioni per quanto concerne la dispersione delle ceneri in mare.

03) La dispersione delle ceneri può essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2), della legge n. 130 del 2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune, previa comunicazione alle autorità competenti (Es. Capitaneria di Porto - Corpo Forestale Regionale).

04) L'esecutore incaricato della suddetta operazione assume, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la responsabilità esclusiva della corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute, ivi incluse quelle concernenti il giorno, l'ora ed il luogo nei quali si è autorizzata la dispersione.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa all'Ufficio Cimiteriale affinché di essa venga presa nota nell'apposito registro.

05) Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

06) La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse in vita dal defunto configura il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

07) La domanda deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di decesso, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.

08) L'autorizzazione in territorio diverso da quello della Città di Alghero è rilasciata previo nulla osta del Comune il cui territorio è interessato alla dispersione.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 60 Orario

01) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Dirigente dei Servizi cimiteriali.

02) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

03) L'avviso di chiusura è dato di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 61 Disciplina dell'ingresso

01) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

02) È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai bambini di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.

03) Per motivi di salute o di età il Responsabile degli uffici cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Dirigente dei Servizi cimiteriali.

Articolo 62 Divieti speciali

01) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza richiesta dei concessionari autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale.

02) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

03) Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive per il culto professato dai dolenti, deve essere, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando è il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 62-bis Sanzioni per inosservanza dei divieti speciali

01) La violazione dei divieti previsti dall'art. 62 che precede, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro per ciascuna violazione commessa, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato.

02) Spetta agli addetti alla vigilanza cimiteriale accertare e contestare ai trasgressori l'illecito accertato.

03) Spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali irrogare le sanzioni ai sensi della L. n. 689/1981.

04) Alle sanzioni previste dal presente articolo si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981.

Articolo 63 Riti funebri

01) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

02) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente dei Servizi cimiteriali.

**Articolo 64 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e sulle lapidi dei loculi in concessione trentennale
Area cimiteriale esistente al 2003**

01) Sulle sepolture nei campi comuni possono essere posti oltre al nome e cognome del defunto e la data di nascita e la data di morte, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali di cui all'art. 46 (Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune) comma 03) di questo Regolamento, lapidi, monumenti, ricordi, simboli della religione del defunto, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali indicati nell' allegato R del Regolamento edilizio del P.R.C. Nell'area delle sepolture è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino i 60 cm di altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego dei barattoli di recupero quali portafiori.

02) Sulle lapidi dei loculi in concessione trentennale possono essere posti ricordi, simboli della religione del defunto, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali già in uso nei loculi contigui.

Area cimiteriale complessiva

03) Sulle lapidi dei loculi in concessione trentennale possono essere posti, oltre al nome e cognome del defunto e la data di nascita e morte, ricordi, simboli della religione del defunto, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali indicati nell'allegato S del Regolamento edilizio del P.R.C.

Sulle lapidi possono essere apposte epigrafi; ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia al Dirigente dei Servizi cimiteriali.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Possono essere rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente siano state introdotte in cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero quali portafiori.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Articolo 65 Fiori e piante ornamentali

01) Gli ornamenti di fiori freschi devono essere tolti, a cura di chi li ha deposti, non appena avvizziscono.

02) Qualora le piante ornamentali collocate nell'area delle sepolture ai sensi del comma 01) dell'art. precedente sono tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o

i tumuli, il Dirigente dei Servizi cimiteriali li fa togliere o sradicare e provvede alla loro distruzione.

03) In tutti i cimiteri, nei periodi opportuni deve essere effettuata la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

Articolo 66 Materiali ornamentali

01) Dai cimiteri devono essere tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetta al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

02) Il Dirigente dei Servizi cimiteriali dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, sono divenuti indecorosi.

03) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 01) vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

04) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 (Disponibilità dei materiali) di questo Regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 67 Tipologia delle sepolture in concessione

01) I cimiteri fanno parte del Demanio comunale, ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile; in essi è concesso l'uso di aree e di manufatti per sepolture private, nei limiti previsti dal P.R.C. di cui all'art. 44 di questo Regolamento.

02) Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) Nicchie per resti e per urne cinerarie
- b) Fosse nei campi comuni d'inumazione
- c) Loculi
- d) Tombe epigee o ipogee costruite direttamente dal comune o di proprietà dello stesso
- e) Manufatti in generale costruite direttamente dall'Amministrazione.

03) Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal P.R.C. destinate:

- a) Alla realizzazione, a cura e spese di privati od enti, di campi a sistema di inumazione riservata per famiglie o collettività;
- b) alla costruzione, a cura e spese di privati od enti, di cappelle perimetrali ed interne.
- c) alla costruzione, a cura e spese di privati od enti di tombe epigee ed ipogee.

04) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n° 285/90 e da questo Regolamento, rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni e per le tumulazioni ed esumazioni.

Articolo 68 Provvedimento concessorio – Contratto di concessione – Concessionario

01) Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Dirigente dei Servizi cimiteriali, su domanda redatta su apposito modulo, fornito dall'ufficio cimiteriale, in regola con l'imposta di bollo.

02) Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dal Dirigente dei servizi Cimiteriali, previa assegnazione del manufatto e dell'area secondo le norme del presente titolo.

03) Il contratto viene stipulato successivamente all'emanazione del provvedimento concessorio da parte del Dirigente dei Servizi cimiteriali, a condizione che sia stato effettuato il pagamento del canone relativo da parte del Concessionario.

04) In ogni caso per Concessionario si intende la persona che, dai bollettini e/o ricevute di versamento degli oneri concessori alle casse comunali, risulta aver effettuato il versamento stesso, **eccezion fatta per le sepolture collettive, per le quali si applica la disciplina di cui all'art. 77 del presente Regolamento.**

Articolo 69 Onerosità della concessione – Pagamento

01) Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone riportato nella tabella A allegata a questo Regolamento.

02) Il pagamento del canone deve avvenire entro il termine perentorio di 5 (cinque) gg dall'emissione del provvedimento dirigenziale di cui all'articolo precedente, tramite versamento sul CCP 12506077 intestato al "Comune di Alghero Servizio di tesoreria comunale" o bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

03) In caso di tardivo o mancato pagamento il provvedimento dirigenziale di rilascio di concessione viene sospeso e non si procede alla stipula del contratto.

04) Nelle more dell'espletamento del provvedimento concessorio di fosse in campo comune o di loculi, non si può procedere all'inumazione o tumulazione delle salme o dei resti, che sosterranno in

deposito nella camera mortuaria del cimitero per i periodi definiti all'art. 42 (Ricevimento della salma presso il cimitero), di questo Regolamento ai commi 05), 06) lettere a) e b) e 07).

05) Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, eventuale tassa di registro ed ogni altra spesa contrattuale.

Articolo 70 Cauzione

Manufatti costruiti direttamente dall'amministrazione

01) All'atto della richiesta di concessione di manufatti costruiti direttamente dall'Amministrazione o nella disponibilità dello stesso, tombe ipogee ed epigee, cappelle e campi riservati d'inumazione, il Richiedente deve prestare, a garanzia della serietà della richiesta e dell'esecuzione delle opere di finitura previste nel Regolamento edilizio dell'area cimiteriale, cauzione pari al 10% del canone della concessione prevista nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 d, e, ed f.

02) La cauzione deve essere prestata, esclusivamente in forma reale, mediante versamento sul CCP 12506077 intestato al "Comune di Alghero Servizio di tesoreria comunale" o bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

03) Qualora il Richiedente non ottenga la concessione per cui ha proposto domanda, la cauzione viene svincolata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali su domanda dell'interessato.

04) Il Concessionario assume l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, entro il termine di dodici mesi dalla data del contratto di concessione o della consegna del manufatto, a pena di decadenza, i lavori di finitura previsti nel Regolamento edilizio allegato al P.R.C. indicati nel bando di cui all'art. 87. (criteri di assegnazione di sepolture costruite direttamente dal comune o nella disponibilità dello stesso) di questo regolamento o richiesti dal Dirigente del servizio Cimiteriale.

05) Il Comune trattiene la cauzione nei seguenti casi:

a) se il Concessionario non accetta il manufatto assegnatogli;

b) se il Concessionario non provvede a versare il 100% del canone del manufatto richiesto entro cinque giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di cui all'art. 87 (Criteri d'assegnazione di tombe ad uno o più posti e di cappelle perimetrali costruite direttamente dal Comune) comma 07) di questo Regolamento.

06) Il Comune trattiene la cauzione e contestualmente effettua l'esazione coatta ai danni del Concessionario di una somma pari alla cauzione, se lo stesso non provvede a realizzare le Opere di finitura previste dal Regolamento edilizio dell'area cimiteriale entro il termine fissato al comma 04) precedente.

07) In ogni caso è consentita la tumulazione di salma recente anche se i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati ai sensi dell'art. 109 (Vigilanza e collaudo delle opere) di questo Regolamento e sino a che non vengano traslate nel manufatto le salme il cui spostamento ha contribuito all'incremento del punteggio ottenuto secondo quanto descritto all'art. 87 (Criteri di assegnazione di tombe ad uno o più posti e di cappelle perimetrali costruite direttamente dal comune) comma 04).

08) La cauzione viene svincolata con provvedimento del Dirigente dei Servizi cimiteriali su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere di cui al comma precedente.

Aree per manufatti costruiti direttamente dai privati

09) All'atto della richiesta dell'area in concessione per la costruzione di campi d'inumazione riservati o di cappelle interne e perimetrali e di tombe epigee, il Richiedente deve prestare, a garanzia della serietà della richiesta e della successiva realizzazione della sepoltura con le opere di finitura previste nel Regolamento edilizio dell'area cimiteriale, cauzione pari al 10% del canone base della concessione prevista nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3 a, b, c.

10) E' consentito realizzare la cripta anche nelle cappelle interne e perimetrali dove essa non è obbligatoria, con un numero complessivo di posti salma uguale a quello previsto dal regolamento edilizio allegato al P.R.C. l'importo della cauzione sarà pari al 10% della somma prevista nella tabella A al punto 6b.

11) La cauzione deve essere prestata, esclusivamente in forma reale, mediante versamento sul CCP 12506077 intestato al "Comune di Alghero Servizio di tesoreria comunale" o bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.

12) Qualora il Richiedente non ottenga la concessione per cui ha proposto domanda, la cauzione viene svincolata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali su domanda dell'interessato.

13) Il Concessionario assume l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di due anni dalla data dell'autorizzazione, a pena di decadenza, i lavori di costruzione e rifinitura del manufatto.

14) Il comune trattiene la cauzione nei seguenti casi.

a) se il Concessionario non accetta l'area assegnatagli;

b) se il Concessionario non provvede a versare il 100% del canone risultante dalla gara per l'area richiesta entro cinque giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di cui all'art. 88 (Criteri d'assegnazione di aree per la costruzione di campi riservati d'inumazione e di cappelle monumentali isolate) comma 05) di questo Regolamento;

c) se il Concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione della cappella interna, della cappella perimetrale, della tomba epigea o ipogea o del campo riservato d'inumazione entro i termini previsti dal Regolamento edilizio dell'area cimiteriale;

d) se le opere realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato.

15) Il Comune trattiene la cauzione e contestualmente effettua l'esazione coatta ai danni del Concessionario di una ulteriore somma pari alla cauzione, se lo stesso non provvede a realizzare le opere, in toto o in parte, entro il termine di cui al comma 12) di questo regolamento.

16) In ogni caso è consentita la tumulazione di salma recente anche se i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati ai sensi dell'art. 109 (Vigilanza e collaudo delle opere) di questo Regolamento.

17) La cauzione viene svincolata con provvedimento del Dirigente dei Servizi cimiteriali su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere.

Articolo 71 Durata delle concessioni

01) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/90.

02) La durata delle concessioni di manufatti od aree destinati a sepolture a inumazione è la seguente:

a) Fosse per mineralizzazione in campi comuni 5 anni

b) Fosse per inumazioni in campi comuni 10 anni

c) Aree destinate all'impianto di campi riservati d'inumazione 99 anni

03) La durata delle concessioni di manufatti o aree destinati a sepolture a tumulazione è la seguente:

d) Nicchie per resti o ceneri 99 anni

e) Loculi 30 anni

f) Tombe costruite dall'Amministrazione Comunale 50 anni

g) Campi di inumazione riservati e Cappelle costruite dalla Amministrazione Comunale 99 anni

h) Aree per tombe a due livelli ad uno o più posti costruite dai privati 50 anni

i) Aree per campi di inumazione riservati 99 anni

j) Aree per cappelle interne e perimetrali 99 anni

Articolo 72 Decorrenza della concessione

01) La decorrenza delle concessioni di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni) comma 02) punto c e al comma 03) punto, f, g, h, i, j, di questo Regolamento, ha inizio dal giorno del stipula del relativo contratto. Tutte le altre decorrono dal giorno del pagamento dei diritti concessori.

Articolo 73 Incremento Proroga della durata della concessione

01) Le concessioni relative a loculi, di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni), comma 03) lettera d) di questo Regolamento, possono essere prorogate, durante gli ultimi tre anni del trentennio, una sola volta, di ulteriori 10 anni, fatto salvo quanto indicato nell'art 74 comma 3);

02) Il Concessionario che intende incrementare la durata della concessione, a norma del comma precedente, deve versare a titolo d'integrazione del canone, il 35% di quanto al momento è previsto nella tabella A allegata a questo Regolamento per sepolture analoghe al punto 2c.

L'incremento della durata viene concesso con provvedimento del Dirigente dei Servizi cimiteriali e deve risultare da apposita integrazione al contratto originario, ferma restando al decorrenza originaria della concessione.

Articolo 74 Rinnovo della concessione

01) Le concessioni in uso di sepolture a inumazione nei campi comuni non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggetti a rotazione.

02) Le concessioni novantanovennali relative a nicchie per resti o ceneri non sono rinnovabili alla scadenza. Le attuali concessioni trentennali relative a nicchie per resti o ceneri possono essere assegnate per anni 99 a richiesta dei familiari interessati; tale richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre la data di scadenza della concessione. Per le concessioni già scadute e in scadenza al 31/12/2009 le domanda di concessione possono essere inoltrate entro e non oltre il 31/12/2010; I resti o le ceneri contenute nelle nicchie per le quali non è stata richiesta la nuova concessione, verranno avviati all'ossario comune o al cinerario salvo un'eventuale richiesta di trasferimento in sepoltura privata.

03) Le concessioni relative a loculi, di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni) comma 03) punto e) di questo Regolamento, possono essere rinnovate una sola volta, durante gli ultimi tre anni del trentennio e nel successivo primo anno dopo la scadenza per ulteriori 30 anni, previo pagamento del canone di concessione previsto al momento nella tabella A allegata a questo Regolamento per sepolture analoghe al punto 2c. Tutte le concessioni trentennali che risultano già scadute, possono essere rinnovate o prorogate per un decennio, previa richiesta degli interessati da presentare, entro e non oltre il 31/12/2010. La decorrenza della nuova concessione ha inizio dal giorno successivo alla precedente scadenza. In caso di mancata richiesta di rinnovo si procederà alle estumulazioni di cui all'art. 52. di questo regolamento.

04) Le concessioni relative ad aree destinate all'impianto di campi riservati d'inumazione, ad aree per la costruzione di tombe epigee e ipogee, di cappelle perimetrali e interne, di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni), comma 02 lettera c) e comma 03), lettere, f.,g.,h.,i.,j., possono essere rinnovate, nei tre anni precedenti alla scadenza per un periodo pari a quello della concessione originaria, anche più di una volta, previo pagamento del relativo canone di concessione dell'area previsto al momento nella tabella A allegata a questo Regolamento per quel tipo di sepoltura al punto 3, a condizione che l'Ufficio Tecnico dell'edilizia privata accerti che i manufatti e le ornamentazioni realizzate siano in buono stato di manutenzione.

Articolo 75 Mancata richiesta del rinnovo della concessione

01) Qualora le concessioni relative a loculi, di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni), comma 03), lettera d) di questo Regolamento, non vengano rinnovate, il Comune procede all'estumulazione della salma contenuta nella sepoltura per deporla, a seconda dei casi, nell'ossario comune o in campo di mineralizzazione.

02) Qualora le concessioni relative ad aree destinate all'impianto di campi riservati d'inumazione, alla costruzione di tombe epigee ed ipogee, di cappelle perimetrali e interne, di cui all'art. 71 (Durata delle concessioni) comma 02), lettere c) ed al comma 03) lettere e), f) g) h) i) J) di questo Regolamento, non vengano rinnovate, le aree e i manufatti rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune e, quanto edificato e posto a ornamento delle sepolture, cade in proprietà dello stesso, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla decadenza della concessione.

03) Il Comune, quando non sia necessario demolire il manufatto per il suo cattivo stato di conservazione e quando le salme in esso tumulate risultino tutte sepolte da almeno quaranta anni, procede al rilascio di nuove concessioni, secondo le norme dei capi precedenti e con l'accollo, da parte dei nuovi concessionari, degli oneri relativi all'estumulazione delle salme o dei resti, tumulati in essa, che devono essere depositi, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

Articolo 76 Rotazione di salme nei campi d'inumazione riservati, nelle tombe ipogee ed epigee e nelle cappelle perimetrali e interne

01) Nei campi d'inumazione riservati, è consentita l'esumazione di salme inumate da almeno quindici anni al fine di disporre della sepoltura per un'altra salma previo pagamento del relativo canone previsto nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 19.

02) Nelle tombe e nelle cappelle è consentita l'estumulazione di salme tumulate da almeno trent'anni, al fine di disporre della sepoltura per un'altra salma, previo pagamento del relativo canone previsto nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 24.

03) Qualora le salme esumate o estumulate non siano completamente mineralizzate, queste devono essere o reintrodotte nella stessa sepoltura per ulteriori cinque anni minimo, o avviate alla cremazione a cura e a spese del concessionario. È esclusa per tali salme ogni inumazione nei campi comuni di mineralizzazione.

04) I resti o le ceneri non possono in ogni caso essere avviati all'ossario comune e devono essere tumulati nell'ossario del campo riservato, nello stesso tumulo affianco alla nuova salma o nelle nicchie e nei loculi delle cappelle.

Articolo 77 Diritto d'uso della sepoltura-

01) Le sepolture collettive sono ammesse in edicole, cripte e/o catacombe.

Le sepolture collettive possono essere concesse ad una persona per sè e per i propri familiari o ad enti e comunità non aventi scopo di lucro.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "concessionario originario": il fondatore del sepolcro;

b) "titolare della concessione" colui o coloro che alla morte del concessionario hanno effettuato il subentro.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di sepoltura, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Per diritto d'uso s'intende il pieno esercizio della gestione della sepoltura e specificatamente delle seguenti attività: manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione e rifacimento del manufatto cimiteriale (quando non costruito dal Comune); la completa gestione delle salme, dei resti mortali, ceneri, presenti all'interno della medesima sepoltura: estumulazione, esumazione, riduzione dei resti mortali, traslazione.

Il diritto d'uso non può essere ceduto a terzi, è concessa esclusivamente la sola rinuncia al diritto d'uso.

c) "diritto d'uso": il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

d) "famiglia del concessionario originario": si intende composta dal coniuge **o dalla parte dell'unione civile**, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in primo grado del concessionario, con rispettivi coniugi.

Nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia come definita al punto d).

02) Il concessionario originario o suo successore (titolare della concessione) può disporre, volta per volta, con istanza in bollo, il diritto d'uso di sepoltura di cadaveri, resti o ceneri di parenti sino al sesto grado in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il quarto grado, nonché a terze persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o del titolare della concessione.

Per le sepolture familiari o collettive concesse a perpetuità, o a tempo determinato, sono ammesse ulteriori occupazioni per effetto di traslazione e/o riduzione di salme previo pagamento dei diritti come previsto nella tabella B ai punti 21/25, allegata a questo Regolamento.

03) Per i sepolcri familiari di nuova concessione, il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare tra gli aventi titoli di cui ai precedenti commi 01 e 02.

Articolo 78 Immissione in sepolture intestate a comunità

01) Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri a seguito di richiesta di tumulazione da parte del Rappresentante della comunità od ente accompagnata da attestazioni di appartenenza alle stesse.

Articolo 79 Opposizione al diritto di sepolcro

01) Ogni qualvolta sorga un dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte d'interessati, non si procede alla sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.

02) Nelle more si procede a tumulazione provvisoria di cui all'art. 48 (Deposito provvisorio) di questo Regolamento a spese di chi ha comandato la sepoltura del defunto e con la sola eccezione della indeterminatezza della durata della concessione.

Articolo 80 Successione nella concessione

01) I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

02) Gli eredi del Concessionario originario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio cimiteriale, entro un anno dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione mediante l'invio di copia autentica della denuncia di successione designando contestualmente, come nuovo concessionario, un loro rappresentante esclusivamente fra coloro che, a norma dell'art. 77 (Diritto di sepolcro) comma 01) e 02) di questo Regolamento, sono stati nominati come assegnatari o risultino aventi diritto al posto salma per quel sepolcro.

In mancanza di denuncia di successione o di esplicito testamento, i discendenti legittimi del concessionario sono tenuti, all'atto dell'utilizzo della concessione, a produrre istanza in bollo sottoscritta da tutti i componenti il nucleo familiare del concessionario originario ed allegata dichiarazione personale, con indicazione dei nominativi dei discendenti del concessionario originario e nominare, fra essi, il titolare della concessione.

Qualora non vi siano in vita familiari, la nomina va effettuata tra coloro che sono legati dal medesimo rapporto di parentela ed affinità entro il secondo grado.

03) Il secondo e i successivi Concessionari assumono, nei confronti del Comune, l'esercizio di tutti i diritti ed obblighi inerenti alla concessione e diventano garanti, nei riguardi degli assegnatari e degli aventi diritto di cui all'art. 77 (Diritto d'uso della sepoltura) comma 01) e 02) di questo Regolamento, del rispetto della sola volontà del Concessionario originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali restanti posti salma assegnati dal Concessionario originario salvo esplicita rinuncia da parte degli aventi diritto.

04) Il nuovo Concessionario dispone della libera gestione del sepolcro e può decidere la riduzione di resti per il recupero di posti salma senza dover interpellare né gli eventuali aventi diritto alla sepoltura né qualsivoglia persona possa accampare diritti nei riguardi delle salme da ridurre, ferma restando, però, la garanzia del rispetto della sola volontà del Concessionario originario. Essi non possono quindi disporre di eventuali posti salma recuperati se risultano ancora in vita persone assegnatarie di posti salma designate dal Concessionario originario, salvo esplicita rinuncia da parte di questi.

05) In ogni caso i resti devono restare nel sepolcro in appositi ossari o in un loculo a questo destinato e il nome della salma ridotta deve sempre apparire sulla lastra marmorea di chiusura.

06) In mancanza della designazione di cui al comma 02) del presente articolo, tra i titolari del diritto di sepoltura di cui all'art. 77, verrà rispettato, nell'esercizio del diritto d'uso della sepoltura stessa il seguente ordine di priorità:

-coniuge **o parte dell'unione civile** vivente;

-in assenza di coniuge **o parte dell'unione civile** vivente tutti i figli viventi;

-in assenza di figli viventi tutti i nipoti.

In caso di controversia, tra più titolari con uguale priorità nella disponibilità della salma, si procedere ad eseguire la volontà della maggioranza.

Articolo 81 Cenotafi e lapidi murarie

01) Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.

02) A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario comune, può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa o un monumento nei luoghi del cimitero a ciò destinabili, in concessione amministrativa, su istanza degli interessati e previo pagamento del relativo canone previsto nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 5.

03) Qualora si vogliano apporre monumenti commemorativi, è necessario presentarne il progetto che segue il normale iter dei progetti da presentarsi per lavori nell'area cimiteriale.

04) La concessione per l'apposizione di lapidi murarie o di monumenti ha la durata di 99 anni non rinnovabili.

05) All'interno delle cappelle alla collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

Articolo 82 Doveri e diritti generali dei concessionari

01) Il Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e di questo Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

02) La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

Articolo 83 Manutenzione

01) La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene.

02) Nelle sepolture private costruite dal Comune, il Comune può provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari interessati sono tenuti al rimborso della quota spettante che viene loro notificata.

03) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a) Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) L'ordinaria pulizia;

c) Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

04) Qualora il concessionario non provveda al rimborso delle quote notificate, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

CAPO II – CRITERI E PROCEDURE D'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Articolo 84 Criteri generali per l'assegnazione di sepolture

01) Il rilascio di concessioni cimiteriali può avvenire solo in presenza di salma per quanto riguarda le fosse nei campi comuni e i loculi e in presenza di resti o ceneri per quanto riguarda le nicchie.

02) Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali, l'ufficio competente verifica che le salme, i resti o le ceneri abbiano titolo, ai sensi dell'art. 41 (Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali) di questo Regolamento, ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione.

03) Il resti o le ceneri possono essere tumulati anche in loculo già occupato da salma, previa richiesta del Concessionario, se in vita, o del coniuge **o della parte dell'unione civile** o ascendenti e discendenti dello stesso, fino al secondo grado di parentela in linea retta, e pagamento di quanto previsto nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 12. I resti e ceneri devono appartenere a salma legata in vita dal vincolo di matrimonio o di ascendente e discendente, fino al secondo grado di parentela in linea retta, con il concessionario o con la salma già tumulata nel loculo.

04) Nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto in concessione una tomba ad una o più posti o una cappella costruita direttamente dal Comune o un'area su cui costruire un campo d'inumazione riservato o una cappella monumentale, la salma viene provvisoriamente tumulata come previsto all'art. 48 (Deposito provvisorio) comma 02) lettere a. e b. di questo Regolamento

05) Le nicchie possono essere concesse anche per tumulazione di resti o ceneri provenienti da altri cimiteri e non rispondenti a quanto indicato all'art. 41 (Ammissione nel cimitero) comma 01) di questo Regolamento.

06) La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 85 Criteri d'assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

01) L'assegnazione di loculi nei blocchi di nuova costruzione deve avvenire partendo dalla parete esterna di ogni blocco e seguendo la numerazione progressiva degli stessi **dal basso verso l'alto**; è vietato quindi assegnare loculi in altri blocchi sino a quando il livello di sepoltura richiesto non sia esaurito nel blocco in quel momento in uso, anche qualora vengano richiesti loculi ai sensi dell'art. 86 (Concessione di loculi per traslazioni di salme) comma 4) di questo Regolamento, fatto salvo quanto indicato nell'ultimo capoverso del comma 7) all'art. 86.

02) L'assegnazione di loculi che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni avviene a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'assegnazione è fatta facendo riferimento all'ora di arrivo della salma nel cimitero con le sole eccezioni previste dall'art. 86 (Concessione di loculi per traslazioni di salme) di questo Regolamento.

03) L'assegnazione di nicchie per resti o ceneri segue la stessa prassi dei loculi.

Articolo 86 Concessione di loculi per traslazioni di salme

01) Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme, già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o provenienti da altri cimiteri, può avvenire solamente per salme di persone decedute da non oltre vent'anni; tali concessioni possono essere rilasciate anche per salme già sepolte, in sepolture private del cimitero civico per cui non avevano titolo, anche se decedute da oltre vent'anni.

02) La durata di tali concessioni è trentennale e alla scadenza può essere solamente incrementata ai sensi dell'art. 73 (Incremento della durata della concessione) di questo Regolamento.

03) I loculi dei blocchi di vecchia costruzione, che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni, vengono prioritariamente assegnati al richiedente l'avvicinamento di una salma, già sepolta in loculo adiacente a quello liberato, con salma legata in vita dal vincolo di matrimonio o di ascendente e discendente fino al secondo grado di parentela in linea retta, da estumulare da loculo dello stesso cimitero o proveniente da altri cimiteri. L'abbinamento può essere realizzato in qualsiasi piano, in verticale o in orizzontale.

04) Nei loculi dei blocchi di nuova costruzione gli abbinamenti di due o tre loculi possono essere concessi solo verticalmente ai piani secondo+terzo, terzo+quarto e secondo+terzo+quarto, di cui uno per la salma recente e gli altri per salme legate in vita fra loro dal vincolo di matrimonio o di ascendenti e discendenti fino al secondo grado di parentela in linea retta, e in 2° grado in linea collaterale ed affine entro il primo grado, già tumulate in loculi nel cimitero civico o in altro cimitero. Sono ammessi inoltre gli abbinamenti in forma orizzontale nei soli loculi posizionati ai **(1)** quarti e quinti piani del Cimitero. Per gli abbinamenti viene meno il limite temporale stabilito dal comma 01). **(1)** adde: "terzi,"

05) È consentito inoltre il rilascio di concessioni in uso di loculi dei blocchi di vecchia e nuova costruzione per traslarvi salme provenienti dal cimitero civico o da altri cimiteri.

Per salme legate in vita fra loro dal vincolo di matrimonio o di ascendenti e discendenti fino al secondo grado di parentela in linea retta, e in 2° grado in linea collaterale ed affine entro il primo grado, possono essere assegnati massimo due loculi, abbinati verticalmente od orizzontalmente, in qualsiasi piano, nei blocchi di vecchia costruzione, e abbinati solamente verticalmente, ai piani secondo + terzo, **(1)** nei blocchi di nuova costruzione. **(1)** adde: "ed orizzontalmente ai piani terzo, quarto e quinto,"

06) In tutti i casi la domanda di abbinamento deve essere accompagnata da dichiarazione personale del richiedente sul grado di parentela delle salme.

07) È consentito inoltre il rilascio di concessioni in uso di loculi esclusivamente al primo e secondo piano dei blocchi di vecchia e nuova costruzione per traslarvi salme attualmente tumulate in qualsiasi piano di loculo o tomba anche provenienti da altri Comuni. E' assegnabile per salma recente un loculo disponibile in qualsiasi piano, nei blocchi in uso, dove esiste già tumulata altra salma legata in vita al defunto da vincolo di matrimonio o di ascendenti e discendenti fino al secondo grado di parentela in linea retta o in secondo grado in linea collaterale ed affine entro il primo grado.

Gli abbinamenti di cui al presente articolo, sono altresì consentiti, anche ai conviventi.

08) Per la concessione di loculi di cui ai commi precedenti è dovuto il corrispettivo previsto nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 c, maggiorato del 30% nel caso di salma

recente o che provenga da estumulazione dal cimitero civico, maggiorato del 100% nel caso in cui la salma provenga da altro cimitero.

09) Nessuna somma viene rimborsata per i loculi lasciati liberi.

10) Tutte le traslazioni, fatte salve le esigenze del servizio, devono essere effettuate entro e non oltre sei mesi dalla data del contratto di concessione, pena la decadenza della concessione; le somme già versate per ottenere la stessa vengono incamerate dalle casse comunali.

Articolo 87 Criteri d'assegnazione di tombe ad uno o più posti e di cappelle perimetrali costruite direttamente dal comune

01) Con cadenza semestrale il Dirigente dei servizi cimiteriali fa redigere l'elenco delle sepolture (tombe, cappelle, campi di inumazione riservati) costruite direttamente dal Comune o che, a seguito di decadenza, revoca o rinuncia alla concessione, sono entrate nelle disponibilità dello stesso.

02) Il Dirigente dei servizi cimiteriali dispone un bando di concorso per l'assegnazione delle suddette sepolture, chiedendone la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio e curandone sia l'affissione, per lo stesso periodo, all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso, sia la sua pubblicazione sui giornali locali di maggior diffusione, per almeno un giorno festivo.

03) Nel bando deve essere indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione i manufatti disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio cimiteriale ed in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare il manufatto, fra quelli indicati nel bando, per il quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, nel caso in cui il manufatto richiesto in via principale possa essere assegnato ad altra persona, l'assegnazione di altri manufatti.

04) Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente dei Servizi cimiteriali stilerà una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuno dei manufatti disponibili. Il punteggio deve essere assegnato in base ai seguenti criteri:

a) dieci punti se il richiedente ha superato i sessant'anni di età;

b) dieci punti qualora il richiedente la concessione messa a bando sia parente in linea retta entro il 2° grado con la salma o resto mortale già esistente nella concessione rinunciata, con l'obbligo di mantenere lo stato delle salme sino al periodo previsto per la riduzione in resti mortali;

c) due punti se la salma che si intende trasferire nel manufatto richiesto è tumulata in loculo definitivo del civico cimitero;

d) un punto se la salma che si intende trasferire nel manufatto richiesto è tumulata provvisoriamente in sepoltura, in altra tomba o altra cappella, per cui non aveva titolo;

e) un punto per ogni anno o frazione di anno decorso dalla data di morte dei defunti di cui ai punti b. e c. precedenti, sino ad un massimo di sei punti;

f) un punto per ogni anno o frazione di anno sino ad un massimo di otto punti per tutti i richiedenti che dimostreranno di aver fatto, negli anni precedenti, domanda di sepoltura analoga a quella richiesta.

05) Qualora le salme da spostare nel nuovo sepolcro siano più d'una, i punti devono essere cumulati.

06) La graduatoria viene esposta presso l'Ufficio cimiteriale e all'albo del cimitero.

07) L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

08) La sepoltura viene assegnata a chi ha il punteggio maggiore; in caso di parità delle offerte, l'assegnazione della concessione avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato dal Dirigente dei servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell'ora di sorteggio.

09) Dalla data del ricevimento della raccomandata decorrono per l'assegnatario i termini previsti dall'art. 70 (Cauzione) comma 04) di questo Regolamento.

10) Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le sepolture.

Articolo 88 Criteri d'assegnazione di aree per la costruzione di campi riservati d'inumazione e di cappelle monumentali isolate, di tombe ipogee ed epigee e di cappelle perimetrali ed interne

01) Con cadenza semestrale il Dirigente dei Servizi Cimiteriali, In attuazione delle previsioni del P.R.C. di cui all'art. 44 (Piano regolatore cimiteriale) di questo Regolamento, trasmette all'Ufficio cimiteriale l'elenco delle aree disponibili per la costruzione, da parte dei privati, di campi riservati d'inumazione, di tombe ipogee ed epigee e di cappelle perimetrali ed interne; tale elenco deve essere affisso anche all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato.

02) Il Dirigente dei servizi cimiteriali dispone un bando di concorso per l'assegnazione delle suddette sepolture, chiedendone la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio e curandone sia l'affissione, per lo stesso periodo, all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso, sia la sua pubblicazione sui giornali locali di maggior diffusione, per almeno un giorno festivo.

03) Nel bando deve essere indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione le aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio cimiteriale ed in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, fra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, nel caso in cui l'area richiesta in via principale possa essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altra area.

04) Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Dirigente dei Servizi cimiteriali stilerà una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio deve essere assegnato in base ai seguenti criteri:

a) dieci punti se il richiedente ha superato i sessant'anni di età;

b) due punti se la salma che si intende trasferire nell'area richiesta è tumulata in loculo definitivo del civico cimitero;

c) un punto se la salma che si intende trasferire nell'area richiesta è tumulata provvisoriamente in sepoltura, in altra tomba o altra cappella, per cui non aveva titolo;

d) un punto per ogni anno o frazione di anno decorso dalla data di morte dei defunti di cui ai punti b. e c. precedenti, sino ad un massimo di sei punti;

e) un punto per ogni anno o frazione di anno sino ad un massimo di otto punti per tutti i richiedenti che dimostreranno di aver fatto, negli anni precedenti, domanda di sepoltura analoga a quella richiesta.

05) Qualora le salme da spostare nel nuovo sepolcro siano più d'una, i punti devono essere cumulati.

06) La graduatoria viene esposta presso l'Ufficio cimiteriale e all'albo del cimitero.

07) L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

08) La sepoltura viene assegnata a chi ha il punteggio maggiore; in caso di parità di punteggio, l'assegnazione della concessione avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato dal Dirigente dei servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell'ora di sorteggio.

09) Dalla data del ricevimento della raccomandata decorrono per l'assegnatario i termini previsti dall'art. 70 (Cauzione) comma 04) di questo Regolamento.

10) Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le sepolture.

~~02) Queste aree vengono assegnate in concessione mediante asta pubblica col criterio del prezzo più alto superiore a quello posto a base di gara.~~

~~03) La base d'asta per la procedura d'assegnazione delle aree è stabilita, in relazione alla grandezza, alla posizione all'interno del cimitero ed al numero delle salme che possono essere tumulate, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3, 4.~~

~~04) Il prezzo di cui al comma 02) di questo articolo si ottiene escludendo:~~

~~a) sia fra le più alte che fra le più basse il 10% di quelle ammesse all'asta;~~

~~b) tra quelle restanti le offerte pari o inferiori alla media delle stesse.~~

~~05) Il Dirigente dei servizi cimiteriali dispone di un bando d'asta pubblica per l'assegnazione delle aree, chiedendone la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone sia l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso, sia la sua pubblicazione sui giornali locali di maggior diffusione per almeno due giorni festivi.~~

~~06) Nel bando deve essere indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione alla gara.~~

~~07) Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'Ufficio cimiteriale in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intenda concorrere. L'interessato può anche indicare in via subordinata, nel caso in cui l'area indicata in via principale possa essere assegnata ad altra persona, altra/e area/e, con prezzo al mq uguale a quello dell'area richiesta prioritariamente, per cui voglia eventualmente concorrere.~~

~~08) In caso di parità delle offerte, l'assegnazione della concessione avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato dal Dirigente dei Servizi cimiteriali, previa comunicazione agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della data e dell'ora di sorteggio.~~

~~09) L'esito della gara viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~

~~10) Dalla data del ricevimento della raccomandata decorrono per l'assegnatario i termini previsti dall'art. 7 (Cauzione) comma 05) di questo Regolamento.~~

~~11) Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.~~

CAPO III – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 89 Scadenario delle concessioni

01) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per deliberare le sepolture.

02) Il Dirigente dei Servizi cimiteriali fa predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni che andranno a scadenza durante l'anno successivo.

Articolo 90 Scadenza

01) Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 e 99 del D.P.R. 285/90.

02) Allo scadere del termine, esclusivamente per quanto riguarda i loculi e le fosse dei campi comuni di inumazione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune secondo le disposizioni del Titolo II, capo IV di questo Regolamento.

Articolo 91 Revoca

01) Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n° 285/90, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso in qualsiasi manufatto od area concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

02) In questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali, con provvedimento motivato. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un equivalente sepoltura, nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per le rifiniture interne e per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

03) Qualora nell'area cimiteriale complessiva non sia reperibile un'area della stessa estensione della sepoltura da revocare, è facoltà della Amministrazione Comunale accorpate uno o più lotti senza che questo costituisca variante al P.R.C.

04) Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario non è reperibile si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per l'inizio delle operazioni di trasferimento dei resti mortali.

05) Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

Articolo 92 Decadenza

01) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, ceneri o resti o per i quali è stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso.
- b) Quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione.
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, art. 77 (Diritto di sepolcro) di questo Regolamento.
- d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 70 (Cauzione) comma 12) lettera c di questo Regolamento, non si è provveduto alla presentazione del progetto, alla costruzione delle opere, alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini fissati.
- e) Quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si sono osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 83 (Manutenzione) di questo Regolamento).
- f) Quando vi è grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) Quando l'area concessa a perpetuità, non risulta da regolare atto di concessione ed è nella disponibilità del concessionario o dei suoi eredi da oltre dieci anni e non è ancora edificata.
- e) Quando per inosservanza del termine di cui all'art. 103, comma 12, il titolare della concessione non abbia provveduto a presentare istanza di autorizzazione o permesso di costruire.**

02) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) f), g) **ed e)** di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario, e/o eredi, in quanto reperibili.

03) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

04) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente dei Servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del personale degli uffici del cimitero.

05) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente dei Servizi cimiteriali dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo d'inumazione comune, in campo di mineralizzazione, ossario comune, cinerario comune.

06) Dopodiché il Dirigente dei Servizi cimiteriali dispone la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nelle piena disponibilità del Comune.

07) In ogni caso in cui viene pronunciata la decadenza, non spetta al Concessionario o agli Aveni titolo alla concessione dichiarati decaduti alcun rimborso delle somme versate a titolo di concessione.

Articolo 93 Rinuncia a concessione di aree libere

01) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere con destinazione di cui all'art. 67 (Tipologia delle sepolture in concessione), comma 03) lettera a) b) e c) di questo Regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non sono state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non è stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri, o resti.

02) In tal caso spetta al Concessionario o agli Aveni titolo alla concessione rinuncianti, sempre che questi abbiano eseguito tutti gli adempimenti previsti dall'art. 80 (Successioni nelle concessioni) comma 02) di questo Regolamento, oltre alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata sino a 99 anni, pari al massimo al 50% di quanto previsto nella tabella A allegata a questo regolamento, al punto 3, 4, per aree analoghe al momento della presa d'atto, da parte del Comune, della rinuncia del concessionario; il rimborso sarà comunque proporzionale alla durata residua calcolata in mesi interi.
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 30% di quanto previsto, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4 per aree analoghe al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

03) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

04) La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal Concessionario o dagli Aveni titolo, personalmente o a mezzo di un procuratore.

a concessione di aree con parziale o totale costruzione

05) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 67 (Tipologia delle sepolture in concessione), comma 03) lettere a) b) e c) questo regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il Concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto è interamente costruito e libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

06) In tali casi spetta al Concessionario o agli Aventi titolo alla concessione rinuncianti, sempre che questi abbiano eseguito tutti gli adempimenti previsti dall'art. 80 (Successione nelle concessioni) comma 02) di questo Regolamento, oltre alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata sino a 99 anni, pari al massimo al 50% di quanto previsto, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3, 4, per aree analoghe al momento della presa d'atto, da parte del Comune, della rinuncia del Concessionario; il rimborso sarà comunque proporzionale alla durata residua calcolata in mesi interi b) per concessioni perpetue, in misura pari al 30% di quanto previsto, nella tabella Allegata A questo regolamento al punto 4, per aree analoghe al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

07) Ad integrazione delle somme suddette, al Concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'Ufficio tecnico dell'Edilizia privata da effettuarsi in contraddittorio con il Concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere e delle sepolture.

08) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

09) La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal Concessionario o dagli Aventi titolo, personalmente o a mezzo di un procuratore.

a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

10) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepolture private di cui all'art. 67 (Tipologia delle sepolture in concessione), comma 02) lettere d. e comma 03) lettera c) quando:

- a) la sepoltura non è occupata da alcuna salma;
- b) la salma o le salme sono state trasferite altrove.

11) In tal caso, spetta al Concessionario o agli Aventi titolo rinuncianti, sempre che questi abbiano eseguito tutti gli adempimenti previsti dall'art. 80 (Successione nelle concessioni) comma 02 di questo Regolamento, il rimborso di una somma pari al massimo al 50% di quanto previsto per sepolture analoghe, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3 b, al momento della presa d'atto, da parte del Comune, della rinuncia del concessionario; il rimborso sarà comunque proporzionale alla durata residua calcolata in mesi interi.

12) Ad integrazione delle somme suddette, al Concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune un equo indennizzo, per le opere realizzate, su valutazione dell'Ufficio tecnico dell'Edilizia privata da effettuarsi in contraddittorio con il Concessionario in rapporto anche allo stato delle opere e delle sepolture.

13) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

14) La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal Concessionario o dagli aventi titolo, personalmente o a mezzo di un procuratore.

a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

15) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui all'art. 67 (Tipologia delle sepolture in concessione) comma 03) lettera a. e b. di questo Regolamento, nonché a concessione in uso tombe o cappelle realizzate su aree con concessione perenne, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

16) In tal caso spetta al Concessionario o agli Aventi titolo alla concessione rinuncianti, sempre che questi abbiano eseguito tutti gli adempimenti previsti dall'art. 80 (Successione nelle concessioni) comma 02) di questo Regolamento, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, pari al massimo al 50% di quanto previsto, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3, a e c 4, per sepolture analoghe al momento della presa d'atto da parte del Comune, della rinuncia del Concessionario; il rimborso sarà comunque proporzionale alla durata residua calcolata in mesi interi;
- b) per concessioni perenni, pari al 30% di quanto previsto, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4, a1, a4, e a5, per sepolture analoghe al momento della presa d'atto, da parte del Comune, della rinuncia del Concessionario.

17) Ad integrazione delle somme suddette, al Concessionario è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo, per le opere realizzate, su valutazione dell'Ufficio tecnico dell'Edilizia privata, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto anche allo stato delle opere e delle sepolture.

18) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

19) La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario o dagli Aventi titolo, personalmente o a mezzo di un procuratore.

Articolo 94 Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

01) Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse, cade in proprietà del Comune salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro 3 mesi dalla esumazione e estumulazione delle salme, resti o ceneri.

02) Il Comune, quando non è necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

Articolo 95 Concessioni pregresse – Efficacia delle disposizioni di questo Regolamento

01) Le disposizioni contenute in questo Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

02) Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento vanno a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

03) Nel caso in cui per il rinnovo della concessione è stato versato, a norma dell'art. 74 (Rinnovo della concessione), comma 04) di questo Regolamento, quanto in esso previsto, la rotazione delle salme nelle sepolture è consentita, nei limiti generali indicati dall'art. 76 (Rotazione di salme nelle tombe e nelle cappelle) di questo Regolamento.

04) Alla scadenza delle concessioni di aree per tombe e cappelle, rilasciate sotto il vigore dei precedenti regolamenti comunali del cimitero, per il loro rinnovo è dovuto il canone previsto dalla tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3 b e c per la concessione di una tomba di eguale capienza.

Articolo 96 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

01) Per le sepolture in manufatti, in aree in concessione perenne o a tempo, per le quali non risulta essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento, gli appartenenti al gruppo familiare, definito dall'art 77 (Diritto di sepolcro) commi 02) e 03), delle salme già tumulate nella sepoltura o, in loro mancanza, i collaterali, che accampino diritti sulla stessa, devono provare i diritti primadetti documentalmente, anche mediante eventuali ricevute dei versamenti concessori effettuati alle casse comunali.

02) Se le prove documentali dimostrano che il titolare della concessione risulta essere la salma tumulata nella sepoltura in questione, un appartenente al suo gruppo familiare o un collaterale, la concessione passa di diritto, in prima istanza, al gruppo familiare, e, in mancanza di questo, in seconda istanza, ai collaterali. Entrambi devono designare, come nuovo concessionario, un loro rappresentante secondo le norme previste all'art. 80 (Successione nella concessione) commi 03), 04), 05), 06).

03) Se le prove documentali dimostrano che il titolare della concessione è persona diversa dalla salma tumulata nella sepoltura in questione, non fa parte del suo gruppo familiare o non risulta essere un suo collaterale, la sepoltura potrà essere assegnata al gruppo familiare della salma, o in sua mancanza, ai collaterali, solamente nel caso in cui il titolare della concessione rinunci in forma scritta ed in regola con l'imposta di bollo, ai suoi diritti sulla concessione. Nel caso in cui il titolare della concessione primadetta sia defunto, la rinuncia deve essere fatta dalla maggioranza dei suoi eredi, sempre in forma scritta ed in regola con l'imposta di bollo. Tale rinuncia deve riportare, sotto forma di dichiarazione personale, i nominativi di tutti gli eredi del concessionario originario.

04) La concessione assegnata a norma dei commi precedenti di questo articolo, è disciplinata dalle norme del titolo III (Concessioni), Capo I (Tipologia e manutenzione delle sepolture) e Capo III (Estinzione delle concessioni) di questo Regolamento.

05) In assenza di qualsiasi prova documentale, gli appartenenti al gruppo familiare della salma tumulata o, in loro mancanza, i collaterali, possono fare domanda di nuova concessione.

06) Nel caso previsto al comma precedente la concessione è onerosa e il canone dovuto è per:

a) tombe ipogee in concessione perenne, pari al 40% di quanto previsto al momento nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4 a1, per metro quadro di lotto di pertinenza della sepoltura;

b) tombe ipogee in concessione cinquantennale, pari al 20% di quanto previsto al momento nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4 a2, per metro quadro di lotto di pertinenza della sepoltura;

c) tombe epigee in concessione cinquantennale, pari al 20% in quanto previsto al momento nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4 a3, per metro quadro di lotto di pertinenza della sepoltura;

d) cappelle in concessione perenne o novantantennale, pari al 50% in quanto previsto al momento dalla tabella A allegata a questo Regolamento al punto 4 a5, per metro quadro di lotto di pertinenza della sepoltura;

07) Le concessioni ottenute ai sensi dei commi precedenti del presente articolo conservano le caratteristiche temporali originarie e, se a tempo, la loro decorrenza parte dalla data della prova documentale o, in assenza di questa, dalla data della sepoltura della salma presente in quella sepoltura.

Articolo 97 Incremento dei posti salma in manufatti realizzati in aree in concessione perenne

01) Qualora si sia titolari di una concessione perenne di un'area dove è stata realizzata una tomba ipogea a tumulazione individuale ad un posto o di un'area dove è stata realizzata una cappella per tumulazioni individuali, è consentito l'incremento di posti tomba:

a) Tombe ipogee: possono essere realizzate due sepolture nella parte ipogea della stessa sempre che la trasformazione della sepoltura non sia impedita dalla vicinanza di altre sepolture, non invada i passaggi esistenti e sia possibile l'accesso diretto ai posti tomba.

b) Cappelle: I posti tomba possono essere incrementati fino ad un massimo di cinque file di loculi sovrapposti, anche alzando, se necessario il livello della copertura. Tale incremento è comunque subordinato alla verifica dello spazio necessario libero interno per la tumulazione dei feretri.

02) Per l'incremento dei posti salma, di cui al punto a. e b. precedenti, è necessario presentare il progetto di ampliamento ed esso segue l'iter approvativo dei progetti previsto nel Regolamento edilizio allegato al P.R.C.

03) L'incremento dei posti tomba di manufatti ricadenti in aree di concessione perenne è oneroso per il richiedente e può essere concesso previo pagamento del:

- 40% di quanto previsto nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 e1 , e2, e3;

- 10% o 15% (a seconda della posizione) di quanto previsto, riferito alla capienza finale, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 2 f1, f2, f3.

realizzati in aree in concessione novantanovenne

04) Qualora si sia titolare di una concessione novantanovenne di un area dove è stata prevista la costruzione di una cappella a tumulazione individuale, è consentito l'incremento di posti tomba esclusivamente in cripta; i posti tomba possono essere incrementati fino a un massimo di tre livelli con le caratteristiche fissate nel Regolamento Edilizio allegato al P.R.C.

05) Incremento di posti tomba in cripta è oneroso per il richiedente e può essere concesso previo pagamento del:

15% di quanto previsto per sepolture analoghe, nella tabella A allegata a questo Regolamento al punto 3c.

TITOLO IV ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 98 Tipi di illuminazione

01) Sulle sepolture ad inumazione, sulle sepolture nei loculi, sulle tombe e nelle cappelle dell'area di espansione del 2004, è consentita anche l'illuminazione votiva elettrica.

Articolo 99 Servizio di illuminazione elettrica

- 01) L'illuminazione votiva, sui tipi di sepoltura di cui all'art. 98 (Tipi di illuminazione) di questo Regolamento, deve essere autorizzata dal Dirigente dei Servizi cimiteriali su domanda degli interessati, stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio del cimitero.
- 02) Il servizio di illuminazione è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate nell'art. 2 (Competenze) comma 02) di questo Regolamento.
- 03) Qualora il Comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli che seguono.

Articolo 100 Procedura di allacciamento

- 01) Verificato l'avvenuto pagamento del contributo di allacciamento e del primo canone di abbonamento, il Dirigente dei Servizi cimiteriali, con provvedimento scritto in calce alla domanda, dispone per l'allacciamento della singola utenza.
- 02) L'allacciamento delle singole utenze alla dorsale d'alimentazione è eseguito esclusivamente dagli operai comunali nelle cassette di derivazione poste, nei campi d'inumazione, nel retro di ogni cippo, nei blocchi loculi, in alto nel tramezzo di chiusura dell'ultima soletta, nelle tombe ai piedi delle stesse; per le cappelle e i campi d'inumazione riservati l'allacciamento dell'utenza è effettuato nel pozzetto di derivazione di loro pertinenza.
- 03) Restano a carico degli abbonati, nei campi d'inumazione, nei loculi e nelle tombe, l'allacciamento e la fornitura delle lampade votive e la fornitura delle lampadine elettriche che devono avere 24 volt di tensione e 3 watt di potenza e, nelle cappelle, l'esecuzione dell'impianto interno d'alimentazione delle luci votive che, come numero, non possono essere superiori ai posti salma in esse realizzati fermo restando che le lampadine elettriche devono avere sempre le caratteristiche prima dette.

Articolo 101 Procedura di abbonamento

- 01) La durata dell'abbonamento è quinquennale e decorre dal giorno della richiesta, su domanda degli interessati l'abbonamento può avere una durata pari a quella della concessione a cui si riferisce.
- 02) L'importo del contributo di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento, per i diversi tipi di sepolture, sono indicati nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 26, 27, 28, 29, 30, 31. Il canone di abbonamento, durante tutta la durata del contratto, viene riscosso annualmente ed anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno. Qualora l'abbonamento venga richiesto nei mesi intermedi, il primo canone viene rapportato ai mesi residui.
- 03) L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione dell'impianto e di spedizione dell'avviso di scadenza e del bollettino di conto corrente.
- 04) Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'I.V.A.
- 05) Il pagamento di ogni contributo e canone deve essere effettuato tramite versamento sul CCP 12506077 intestato al "Comune di Alghero Servizio di tesoreria comunale" o bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
- 06) Il bollettino viene recapitato, prima della scadenza di ogni singolo contratto, al domicilio dichiarato dall'abbonato o a quello successivamente comunicato per iscritto.
- 07) Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del contratto senza che sia stato versato il canone per il rinnovo, il Comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.
- 08) Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nella tabella B allegata a questo Regolamento al punto 32, 33, 34.
- 09) È fatto divieto all'utente di modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione allo stesso. In caso di trasgressioni il Comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
- 10) Il Comune non assume alcuna responsabilità per forza di causa maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

TITOLO V NORME TECNICHE

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 102 Accesso al cimitero

- 01) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non sono riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di Imprenditori privati, a loro scelta.
- 02) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli Imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione, da rinnovarsi ogni due anni, rilasciata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali a seguito di domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 03) L'autorizzazione di cui sopra è subordinata alla verifica di possesso di polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che possono verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
- 04) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ect. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
- 05) È tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel cimitero opere di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 2) di questo articolo.
- 06) Il personale delle imprese, o comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve avere un abbigliamento e tenere un comportamento consoni alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 61 (Disciplina dell'ingresso) e 62 (Divieti speciali) di questo Regolamento, in quanto compatibili.
- 07) In caso d'inadempienza alle norme disciplinari prescritte da questo Regolamento o impartite dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, viene disposto l'allontanamento dell'impresa.

Articolo 103 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 01) I singoli progetti di costruzione di sepolture private, redatti da architetti, ingegneri, geometri e periti edili regolarmente iscritti agli albi professionali, devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico dell'Edilizia privata, su conforme parere del Coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n° 285/90 e quelle specifiche contenute in questo Regolamento e nel Regolamento edilizio allegato al P.R.C..
- 02) Nel contratto di concessione dell'area per le cappelle è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro in sepolture epigee o ipogee.
- 03) Qualora non siano obbligatori i posti salma ipogei, oltre a quelli epigei, possono essere autorizzati altri posti salma ipogei, subordinatamente al pagamento, per ogni posto salma in più previsto, del 5% di quanto pagato complessivamente per la concessione dell'area.
- 04) Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 05) Nel contratto di concessione dell'area per le tombe o per campi d'inumazione riservati è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 06) La costruzione delle opere deve seguire quanto indicato negli allegati del Regolamento edilizio del P.R.C., e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 07) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'ufficio tecnico dell'Edilizia Privata
- 08) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 09) Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 10) Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico dell'Edilizia Privata.
- 11) I concessionari di sepoltura privati hanno facoltà di collocarvi, previa autorizzazione del dell'ufficio tecnico dell'Edilizia Privata, lapidi, busti, monumenti e similari.
- 12) In tutti i casi previsti dei precedenti commi del presente articolo, il concessionario deve richiedere l'autorizzazione o il permesso di costruzione entro 12 mesi dalla data di**

ottenimento della concessione e curare diligentemente tutte le fasi procedurali fino all'ottenimento del provvedimento finale. L'autorizzazione o il permesso di costruzione dovranno indicare il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il medesimo termine è concesso ai soggetti già titolari di concessioni che non abbiano ancora proceduto a formalizzare istanza di autorizzazione o permesso di costruire.

13) In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12, il concessionario decade dalla concessione cimiteriale, da dichiararsi secondo le forme e le prescrizioni di cui all'art. 92 del presente Regolamento.

Articolo 104 Responsabilità – Deposito cauzionale

01) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

02) Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata nella tabella C allegata a questo Regolamento.

03) La cauzione verrà svincolata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato, solo dopo la verifica e/o il collaudo da parte dell'ufficio tecnico dell'Edilizia Privata.

Articolo 105 Recinzione aree – Materiali di scavo

01) Nella costruzione di cappelle tombe o campi riservati d'inumazione, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

02) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

03) I materiali di scavo e di rifiuto, una volta controllati dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Dirigente stesso, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 106 Introduzione e deposito di materiali

01) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali. La sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario.

02) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali.

03) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

04) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ect.

Articolo 107 Orario di lavoro

01) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

02) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, che devono essere riconosciute dal Dirigente prima detto.

Articolo 108 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

01) Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

02) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 109 Vigilanza e collaudo delle opere

01) L'Ufficio tecnico dell'Edilizia Privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune

disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Dirigente dei Servizi Cimiteriali, dei provvedimenti previsti dalla legge.

02) Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio tecnico dell'Edilizia Privata la fine dei lavori.

03) l'Ufficio tecnico dell'Edilizia Privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, ne esegue il collaudo.

04) A collaudo avvenuto, il Dirigente dei Servizi Cimiteriali dispone la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 70 comma 16) (Cauzione) di questo regolamento.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 110 Funzioni - Licenza

01) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

b) fornire feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

02) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per vendere feretri ed altri articoli funerari e devono disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/90.

Articolo 111 Divieti

01) È fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 112 Sanzioni

01) In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da quindici giorni ad un anno, secondo la gravità.

02) Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio.